Doc CXXVIII, n. 15

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza
Tel. 0971 274564 Fax 0971 447102
difensorecivico@regione.basilicata.it
difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

Prot. n.1991/C

Potenza, 31/03/2026

Al Signor Presidente
Camera dei Deputati
On. Lorenzo Fontana

Piazza di Montecitorio
00186 ROMA

Oggetto: Ufficio del Difensore Civico Regionale della Basilicata - Trasmissione Relazione Attività Anno 2025

Preg.mo Presidente,

ho il piacere di trasmettere la Relazione afferente l'Attività - Anno 2025dell'Ufficio di Difesa Civica Regionale per la Basilicata.

Con deferenti ossequi.

Il Difensore civico regionale
Avv. Rocco S. Fuina

Camera dei Deputati ARRIVO 31 marzo 2026 Prot: 2026/0000559/TN

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DELLA BASILICATA

RELAZIONE ATTIVITA'

ANNO 2025

(LUGLIO-DICEMBRE 2025)

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Camera

Al Presidente della Giunta Regionale
Regione Basilicata

Al Presidente del Consiglio Regionale
Regione Basilicata

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Indice

Introduzione pag. 4

Gli Spazi di Tutela della Difesa civica

1.1 La responsabilità della Pubblica Amministrazione e il danno da ritardo » 15
1.2 I principi di diritto rivenienti dalla sentenza n. 7/2021 del Consiglio di Stato » 19
1.3 I poteri sostitutivi del Difensore civico nei casi di omissioni degli Enti » 20
1.4 L'Accesso agli atti per finalità difensive (l. n. 241/1990) » 23
1.5 Mancata esibizione degli atti dopo il riesame del Difensore civico » 25
1.6 Le diverse tipologie di Accesso agli atti e alle informazioni » 27
1.7 L'Accesso agli atti dei Consiglieri comunali (art. 43 TUEL) » 31
1.8 L'Accesso civico generalizzato: corrette modalità di esercizio » 36
1.9 La riproposizione dell'istanza di accesso e il principio del "*ne bis in idem*" » 39

La Difesa Civica in Basilicata

2.1 Report attività – Anno 2025 » 42
2.2 Richieste di riesame avverso il diniego all'accesso agli atti dei Consiglieri » 46
2.3 Accesso agli avvisi di accertamento e titoli edilizi - illegittimità del diniego » 49

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Dati Statistici

3.1 Statistica dei casi trattati – Anno 2025 » 54
3.2 Trend Attività - Anno 2025 » 56
3.3 Materie trattate – Anno 2025 » 58
3.4 Enti destinatari dell'intervento » 59
3.5 Stato di definizione Pratiche – Anno 2025 » 65
3.6 Andamento attività Anni 2020 -2025 » 68

Appendice

4.1 I Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome » 70
4.2 Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici » 75
4.3 Autorità Garanti e Organismi di Parità » 75

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Introduzione

La Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore Civico Regione Basilicata - lungi dal costituire un mero adempimento istituzionale - ha come obiettivo primario quello di offrire, senza alcuna pretesa di esaustività, spunti di riflessione su alcuni temi trattati e sulle criticità riscontrate nel corso del 2025

Nel nostro Paese - in assenza di una legislazione statale che disciplini in maniera omogenea l'istituto, nonché di una Autorità Nazionale con il compito di coordinare e rappresentare a livello centrale le istanze dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni - la figura di raccordo dei Difensori civici in ambito territoriale rappresenta l'unico baluardo per la tutela stragiudiziale di carattere dissuasivo/persuasivo nei casi di ritardi, disfunzioni, carenze o omissioni degli uffici pubblici.

Difatti, il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'agire pubblico - sia pur privo di poteri coercitivi, interdittivi e sostitutivi in senso stretto - assume le vesti di "soggetto-ponte", di "facilitatore" dei rapporti tra pubblici poteri e società civile, nell'ottica di favorire e facilitare quel dialogo cooperativo teso alla composizione consensuale delle controversie scaturenti dall'agire pubblico in ambito regionale. Tale organo risulta facilmente accessibile in ragione della gratuità e dell'assenza di formalità procedurali.

Tuttavia, la natura polivalente del Difensore civico non rende agevole l'enucleazione di un'univoca definizione di tale organo, anche se il comune denominatore rinvenibile a tutte le latitudini è la sua posizione di netta indipendenza dal potere esecutivo, svincolato da rapporti di subordinazione gerarchica e funzionale rispetto ad altri organi della Pubblica amministrazione.

Anche secondo l'inquadramento operato dalla Corte Costituzionale, "Il Difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'amministrazione…" quindi, "la natura del Difensore civico e

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

le funzioni da esso esercitate impediscono…la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale".

Lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato che, il Difensore civico "…è un organo essenzialmente preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni." (Corte Costituzionale 06.04.2004, n. 112, 15.06.2004, n. 173 e 29.04.2005, n. 167).

Ne consegue che - anche in caso di perdurante inerzia da parte degli enti locali nell'adozione di atti obbligatori per legge - non sembrano sussistere i presupposti per la nomina diretta di un commissario ad acta da parte del Difensore civico, pur in vigenza dell'articolo 136 del T.U.E.L.

Altresì, il Giudice amministrativo ha rilevato: "Si tratta dunque di un organo preposto – a tutela dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta – a seguire l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione regionale" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5365 del 16 luglio 2021).

Alla luce della citata giurisprudenza - in considerazione della impossibilità di inquadrare il Difensore civico tra gli organi di governo regionale e in considerazione degli interessi che esso è chiamato a tutelare - risulta evidente che a questo organo competono mere funzioni di "moral suasion" e compiti di mediazione e sollecitazione, in attuazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione, con la sola eccezione della funzione giustiziale in materia di accesso agli atti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla p.a. nei casi di diniego (espresso o tacito) o di differimento dell'accesso non fondato su basi normative.

In termini di concretezza, il ruolo del Difensore civico, forte delle sue radici, resta pur sempre quello di offrire una forma di tutela ai cittadini nei casi di eventuale "mala amministrazione", caratterizzandosi come portatore di

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

indipendenza e imparzialità, pur residuando il carattere di organo fiduciario dell'Assemblea legislativa che lo ha eletto.

Quanto all'assunto relativo all'assenza di poteri coercitivi, esso deve essere opportunamente temperato alla luce di un'attenta lettura delle prerogative che accomunano quasi tutte le leggi regionali istitutive del Difensore civico, altrimenti denominato Garante dei diritti della persona, cui generalmente spetta il potere di: "a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti; c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari".

In tale caso, il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame congiunto della pratica presso l'Ufficio del Difensore civico e deve fornire, entro venti giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti da quest'ultimo. In caso di mancato accoglimento dei rilievi e delle raccomandazioni del Difensore civico, i soggetti interpellati comunicano gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le sue raccomandazioni e osservazioni.

In siffatte ipotesi, verranno indicate agli interessati le eventuali iniziative da intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Secondo la previsione del legislatore statale in materia di accesso agli atti detenuti dalla

P.A., al Difensore civico il funzionario responsabile del procedimento non può opporre il limite del segreto d'ufficio, qualora venga richiesta formalmente copia degli atti, dei provvedimenti o, per le vie brevi, altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

In tale contesto operativo, il Difensore civico può chiedere al responsabile del procedimento i chiarimenti necessari in relazione all'istruttoria del caso

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

concreto, nonché la trasmissione della documentazione relativa alla pratica in esame.

Come ampiamente chiarito dalla stessa Corte Costituzionale - qualora persista la volontà della pubblica amministrazione di non modificare la propria determinazione nell'esercizio del potere discrezionale di autotutela decisoria – non può richiedersi al Difensore civico un nuovo intervento sollecitatorio, né un'iniziativa finalizzata ad un "controllo di legittimità" dell'operato del responsabile del procedimento, trattandosi di attività che esula dai compiti tradizionali di mediazione e persuasione tipici di questo istituto; detto controllo e sindacato rientra, in via esclusiva, nella sfera di competenza degli organi giurisdizionali.

Sul punto, la stessa Corte ha chiarito che "le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo" (Corte Cost. sentenza n. 482/1995).

Tuttavia, il Difensore civico - pur non disponendo di poteri sostitutivi, coercitivi o interdittivi nei confronti dei funzionari pubblici - può richiedere all'organo sovraordinato la sottoposizione del dipendente a procedimento disciplinare nei casi in cui il responsabile del servizio ostacoli, con azioni o omissioni, il corretto svolgimento del procedimento amministrativo.

Quanto all'ambito di competenza della Difesa civica regionale, tutti gli uffici pubblici facenti parte del sistema pubblico integrato regionale possono essere destinatari, in linea generale, del suo intervento o comunque, l'intervento dello stesso, rientra nei limiti della Legge Regionale n. 13/2025.

In particolare, il Difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta di parte in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza regionale, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, nei cui confronti può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, ovvero sollecitare l'applicazione delle

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

modifiche normative.

Il Difensore civico è chiamato, altresì, ad intervenire nei confronti degli uffici periferici dello Stato presenti sul territorio (ad es. INPS – Ispettorato del lavoro etc.) con esclusione di quelli che operano in alcuni settori.

In realtà i Difensori civici non possono esercitare - a norma dell'art. 16 della legge 127/1997 (cd. Bassanini-bis) – nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato "che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia", le medesime funzioni di richiesta,

proposta, sollecitazione e informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Sul piano delle fasce di popolazione tutelabili, il Difensore civico può assistere le persone che versano in condizioni di particolare disagio sociale dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e nella erogazione dei servizi pubblici.

La natura polivalente del Difensore civico non rende esaustiva l'enucleazione delle materie di propria competenza, in quanto l'intervento può essere richiesto per questioni che involgono la materia previdenziale, l'urbanistica, la sanità, l'edilizia popolare, la disabilità, l'accesso agli atti e la trasparenza amministrativa, l'assistenza domiciliare, l'istruzione etc.

Allo stato attuale, si possono escludere dal perimetro di competenza del Difensore civico alcune problematiche quali, ad esempio, le controversie di natura privatistica, liti condominiali, questioni bancarie, il controllo di legittimità sulle procedure concorsuali, gli interventi connessi a procedimenti giudiziari pendenti dinnanzi alla magistratura o quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

Serrando le fila del discorso, è possibile tipizzare le competenze del Difensore civico in tre categorie:

1) interventi di tipo giurisdizionale o paragiurisdizionale, con esclusivo riguardo al riesame, su richiesta dell'interessato, del diniego (espresso o

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

tacito) opposto dalla p.a. all'istanza di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni;

2) interventi, d'ufficio o dietro segnalazione, di sollecitazione, impulso, persuasione nei casi di ritardi, disfunzioni, carenze, inefficienze da parte di uffici o organi di amministrazione attiva;

3) intervento di tipo processuale esclusivamente nel caso previsto dall'articolo 36 della legge n. 104/1992, che prevede la facoltà del Difensore civico di costituirsi parte civile, su richiesta della vittima, nel processo penale relativo a reati commessi in danno di persona disabile.

Infine - nel contesto evolutivo operato dal legislatore statale a tutela dei diritti dei cittadini attraverso nuove ed efficaci forme di intervento – al Difensore civico spetta il compito di procedere al corretto inquadramento giuridico del caso sottoposto al suo esame, con il conseguente orientamento dell'interessato verso l'organo competente a trattare la problematica esposta.

I risparmi che l'azione della Difesa Civica produce annualmente - anche se non sono misurabili con specifiche ed analitiche proiezioni - sono ponderabili, secondo un calcolo approssimativo, in rapporto ad altre azioni che il cittadino dovrebbe intraprendere per tutelare il proprio diritto (ad esempio, rivolgendosi ad uno studio legale o a un consulente), con un notevole aggravio di spese e tempi molto lunghi.

Basti pensare al risparmio che i cittadini ottengono per ottenere l'accesso agli atti, ai dati e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, utilizzando il ricorso al Difensore civico anziché proporre il tradizionale ricorso al Tar (niente contributo unificato, nessuna parcella al legale).

Stesso vantaggio in termini di tempo viene assicurato grazie all'invio diretto delle istanze all'organismo/istituto competente (ad es. al Garante del contribuente, alla Commissione per l'accesso, ai Gestori dei servizi pubblici) in modo da orientare rapidamente il cittadino verso il corretto percorso di tutela.

Passando alla verifica ricognitiva delle questioni trattate nell'anno 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

l’analisi muove innanzitutto da una riflessione che sta caratterizzando il percorso dello scrivente: il cittadino che si rivolge al Difensore civico deve poter confidare nel fatto che le sue istanze saranno ascoltate con attenzione e serietà – e, soprattutto, trattate con imparzialità e rettitudine - altrimenti egli non si renderà disponibile a raccontare le sue ragioni ad una persona sconosciuta.

L’Ufficio del Difensore Civico Regione Basilicata si è sempre adoperato per offrire supporto e consulenza nell’ambito dei procedimenti incardinati presso le pubbliche amministrazioni interessate dall’intervento, cercando di accelerare i tempi di definizione delle pratiche e di superare quell’impasse burocratico che spesso ristagna negli Enti Locali e presso i gestori dei servizi pubblici.

Come ogni anno gli utenti sono stati informati - in caso di richieste non rientranti nella sfera di competenza del Difensore civico - circa gli organismi di tutela e garanzia all’uopo preposti.

Anche nel corso del 2025 è stata poderosa l’attività di supporto e consulenza per le pubbliche amministrazioni, soprattutto in merito a quesiti riguardanti l’accesso agli atti e la trasparenza amministrativa (accesso civico semplice e/o generalizzato), nonché sul connesso tema della tutela dei dati personali contenuti negli atti potenzialmente accessibili.

A tale riguardo, sono stati confermati i rapporti di proficua collaborazione e di grande sinergia con altri soggetti pubblici che operano sul territorio regionale, in particolare con i funzionari del Gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto lucano, s.p.a.), con l’INPS e con l’ATER.

Le interlocuzioni dirette con gli uffici preposti alla trattazione delle pratiche hanno garantito, in maniera fattiva, spazi per interventi più incisivi ed efficaci della Difesa civica a vantaggio di tutti.

Nel corso del 2025 sono pervenute n. 266 istanze (richieste di pareri, chiarimenti, informazioni, solleciti, esposti, segnalazioni) a fronte delle quali sono stati formalmente aperti n. 66 fascicoli per questioni che hanno necessitato di una vera e propria istruttoria. Si è registrato, quindi, un positivo

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

incremento degli interventi rispetto all'Anno 2024 (+0,62%) nel corso del quale le richieste di pareri, chiarimenti, informazioni, solleciti, esposti, segnalazioni sono state n.166.

Le richieste di intervento e le segnalazioni in materia di servizi pubblici, salute, ambiente, edilizia popolare, urbanistica e ritardi nella definizione di procedimenti amministrativi sono state n. 35, mentre in materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa sono stati presentati n. 31 ricorsi per il riesame del diniego (espresso o tacito) opposto dalle pubbliche amministrazioni, di cui n. 24 ricorsi per accesso documentale (ai sensi della legge n. 241/1990), n. 5 ricorsi in materia di accesso civico (semplice o generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 97/2016) e n. 2 riesame art.43 TUEL.

In linea con gli anni precedenti, si è consolidato l'incremento dei ricorsi presentati da singoli cittadini o associazioni (organizzazioni sindacali, comitati, associazioni ambientaliste) in materia di trasparenza e accesso agli atti in alternativa al tradizionale ricorso al Tar o al ricorso gerarchico al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Da segnalare, riesami avverso il diniego all'esibizione degli atti e dei provvedimenti da parte di alcuni Comuni ai Consiglieri comunali di appartenenza, a fronte dei quali sono stati adottati dalla scrivente ben 2 provvedimenti in sede di riesame.

Nel quadro complessivo si conferma, quindi, il costante gradimento dei cittadini verso lo strumento del rimedio giustiziale innanzi al Difensore civico: esso da un lato costituisce un deterrente per i ricorsi giurisdizionali e, dall'altro, consente di ottenere la documentazione necessaria a soddisfare la pretesa conoscitiva (qualora fondata) in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.

A fronte del provvedimento motivato del Difensore civico avverso il diniego espresso dalle P.P.A.A. - sia nei casi di accesso tradizionale che di accesso civico - si è riscontrato quasi sempre un costruttivo ripensamento da parte degli uffici interpellati. In pochi casi è stato adottato dal Responsabile del procedimento un provvedimento confermativo del diniego, decisione che ha

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

comunque consentito all'interessato di conoscere le ragioni di fatto e di diritto impeditive dell'accesso.

Come da prassi instaurata con la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di richieste di accesso agli atti e documenti in possesso delle Amministrazioni statali periferiche dello Stato, si è proceduto alla trasmissione d'ufficio dei fascicoli, anche al fine di evitare la scadenza del termine perentorio di legge per la presentazione dei ricorsi e la conseguente irricevibilità degli stessi.

Nell'anno 2025 non sono pervenute richieste di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del T.U.E.L. (per i casi, cioè, di mancata adozione da parte degli enti locali di atti "obbligatori per legge") sono stati richiesti e forniti chiarimenti in merito al delineato perimetro di competenza del Difensore civico, nel solco della richiamata giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

Nell'ottica della trasparenza e della più ampia comunicazione tra le parti, l'interessato è stato sempre informato di tutti i passaggi dell'istruttoria, attraverso l'invio di copia dell'intervento del Difensore civico e degli esiti dell'istruttoria. A tal fine, sono stati utilizzati gli indirizzi forniti dal cittadino nella segnalazione, prediligendo la trasmissione in formato digitale.

Come da inizio mandato, lo scrivente ha svolto un ruolo di mediazione e più precisamente di raccordo tra decisore pubblico e cittadini, onde superare frequenti incomprensioni e favorire una partecipazione attiva e concreta alla vita pubblico-amministrativa degli enti.

L'Ufficio ha cercato di promuovere per ogni problematica segnalata - invero anche in caso di istanze palesemente emulative e pretestuose - azioni di leale collaborazione e di dialogo cooperativo con tutti gli interlocutori, nell'ottica del "principio di buona fede" che deve sempre ispirare i rapporti tra cittadini e istituzioni.

Dopo queste riflessioni sul tracciato seguito - che per ragioni di sintesi risulteranno certamente frammentarie e poco esaustive – mi preme

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ringraziare tutto il Personale amministrativo che ha seguito e supportato la Difesa civica con passione e dedizione nel corso degli anni, ciascuno sentendosi parte attiva di uno stesso progetto e di un impegno quotidiano nel cercare di contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva.

Potenza, Marzo 2026

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Rocco Salvatore Fuina

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Gli Spazi di Tutela della Difesa civica

1.1 La responsabilità della Pubblica Amministrazione e il danno da ritardo

Il Consiglio di Stato con l'Adunanza Plenaria n. 7 del 2021 ha stabilito che il privato cittadino ha diritto al risarcimento del danno in caso di ritardo o inerzia dell'amministrazione, nell'ipotesi in cui una sopravvenienza normativa gli impedisca di realizzare il progetto.

Si tratta di una pronuncia dirimente per la risoluzione delle controversie in cui dal ritardo o dall'inerzia di una pubblica amministrazione nella emanazione/pronuncia di un provvedimento amministrativo derivi un pregiudizio di carattere economico o una lesione di interessi legittimi in capo alla persona fisica o giuridica destinataria del provvedimento di che trattasi.

Il Supremo consesso amministrativo, nella suindicata sentenza, giunge ad affermare che - nel caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo - deriva una "responsabilità da fatto illecito aquiliano" e non già una responsabilità da inadempimento contrattuale, fermo restando in capo al giudice l'onere di verificare che vi sia stata una concreta ed effettiva lesione di un bene della vita.

Sotto un ulteriore profilo, per quanto attiene alla quantificazione del danno risarcibile, è stato affermato che, conformemente al disposto di cui all'art. 2056 del codice civile, appare necessaria l'applicazione dei criteri limitativi della conseguenzialità immediata e diretta, oltre che dell'evitabilità del danno con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte del danneggiato (ex artt. 1223 e 1227 del codice civile), e non anche il criterio della prevedibilità del danno (ex art. 1225 c.c.).

La vicenda sottoposta al vaglio dell'Adunanza Plenaria verteva sulla richiesta del risarcimento del danno avanzata da una società ricorrente, a seguito del mancato accesso al regime incentivante connesso alla produzione di energia da fonti rinnovabili (*ex* art. 7 del d.lgs. n. 387/2003, successivamente abrogato), con specifico riguardo agli impianti fotovoltaici realizzati con

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

moduli collocati a terra su fondi agricoli.

A causa del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni da parte della P.A. competente e nelle more della realizzazione del progetto presentato veniva abrogata la normativa che consentiva l'accesso agli incentivi, di conseguenza l'investimento sopportato dalla ricorrente era divenuto antieconomico.

I Giudici di Palazzo Spada hanno dovuto prima stabilire se la sopravvenienza normativa suindicata (abrogazione del d.lgs. n. 387/2003) abbia interrotto o meno il nesso causale tra l'inerzia dell'amministrazione (nel determinare per tempo l'accesso agli incentivi su richiesta della società interessata), e il danno lamentato da quest'ultima a titolo di lucro cessante, definendo, di talché, sia la quantificazione/misura del danno risarcibile, sia la natura della responsabilità ascrivibile alla P.A.

Sul punto, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto: 1) in primis, di rappresentare come la responsabilità in cui incorre l'amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni pubbliche/prerogative, sia sussumibile nella fattispecie di responsabilità da fatto illecito (principio del neminem laedere – art. 2043 c.c.).

In effetti, se generalmente la responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. si basa sull'inesatto adempimento dell'obbligazione cui il debitore è vincolato in virtù del patto contrattuale sottoscritto, siffatto obbligo/vincolo contrattuale non può giammai essere configurato nei rapporti intercorrenti tra privato e pubblica amministrazione.

Il rapporto giuridico che si instaura tra il privato cittadino e l'amministrazione si connota della presenza di due situazioni soggettive entrambe attive, ovvero da un lato l'interesse legittimo del privato e dall'altro il potere della P.A. nell'esercizio delle proprie prerogative attribuite dal legislatore, finalizzate unicamente al perseguimento dell'interesse pubblico.

Pertanto, ne discende in capo all'amministrazione – anche in virtù del fatto che il rapporto tra P.A. e cittadino non è ascrivibile al quadro sostanziale dei rapporti giuridici di tipo privatistico – un potere conferito ex lege, da esercitarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede e non viceversa, una responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

In altri termini, poiché la relazione tra privato cittadino e pubblica amministrazione risulta essere configurata sempre in termini di "supremazia" da parte di quest'ultima, essa mal si concilierebbe con una responsabilità da "contatto sociale", viceversa imperniata sulla relazione paritaria tra soggetti giuridici.

Pertanto, è stato devoluto al giudice amministrativo il potere di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere pubblico, come "strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio /e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione" attribuito al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 26 luglio 2004, n. 204; Corte Cost. sentenza 11 maggio 2006 n. 191).

Le deduzioni di cui sopra trovano espresso riscontro nella normativa di settore, posto che la "tutela piena ed effettiva" ex art. 1 del codice del processo amministrativo si attua attraverso la concentrazione presso il giudice amministrativo di "ogni forma di tutela degli interessi legittimi" (art. 7, comma 7, c.p.a.) e la devoluzione allo stesso organo giudicante delle controversie "relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e altri diritti patrimoniali conseguenziali, pure se introdotto in via autonoma" (art. 7, comma 4, c.p.a.).

Inoltre, al fine di ricondurre il danno da lesione di interessi legittimi al modello della responsabilità per fatto illecito, occorre considerare l'art. 30, commi 2 e 4 del codice del processo amministrativo in riferimento al "danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o del mancato esercizio di quella obbligatoria", nonché al "danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento".

La stessa legge sul procedimento amministrativo - con riguardo alle conseguenze derivanti dal ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento – ha espressamente previsto che i soggetti pubblici e privati (operanti secondo le regole del procedimento amministrativo) "sono tenuti al

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento" (art. 2-bis l. 241/1990).

Ne deriva che il presupposto del danno ingiusto ed il conseguente risarcimento implica l'effettiva verifica/valutazione da parte del giudice della circostanza per cui l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia concretamente leso (o meno) un bene della vita del privato.

Ciò posto, il quantum da corrispondere a titolo del risarcimento del danno comprenderà sia il cd. danno emergente (la perdita subita dal creditore) sia il cd. lucro cessante (il mancato guadagno), purché siano conseguenza immediata e diretta del ritardo subito.

Quanto al secondo profilo giuridico trattato nella Plenaria in esame, il Collegio si è posto il quesito secondo cui la sopravvenienza normativa, vale a dire l'abrogazione del regime incentivante gli investimenti, costituisca (o meno) un fattore causale autonomo, in grado di interrompere il nesso di conseguenzialità immediata e diretta ex art. 1223 c.c. tra la ritardata conclusione dei procedimenti autorizzativi ed il mancato accesso agli incentivi tariffari.

In conclusione, l'Adunanza ha ritenuto che, con specifico riferimento al periodo antecedente alla modifica normativa che ha soppresso gli incentivi, sia evidente la sussistenza di un rapporto di conseguenzialità valido a far discendere dal ritardo dell'amministrazione il pregiudizio patrimoniale subito dalla società ricorrente a causa del mancato accesso agli incentivi tariffari.

Ed infatti, la regolarità causale che lega i due eventi – ovverosia il ritardo dell'amministrazione nell'emanazione del provvedimento autorizzativo e la perdita degli incentivi in capo alla società istante – non può ritenersi recisa dalla sopravvenienza normativa, poiché è da collocare in tale ritardo la causa scatenante del mancato accesso al sistema incentivante.

L'imputabilità del danno da ritardo all'amministrazione, dunque, appare coerente con la funzione dissuasiva rintracciabile nel principio del neminem laedere il quale, in linea con il fondamento etico dell'agire pubblico di buona

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

fede e correttezza, nonché con il principio di convivenza civile dei consociati (da cui deriva il rimedio risarcitorio civilistico), impone di ascrivere in capo all'autore le relative conseguenze derivanti dall'esercizio di condotte colpose ingiustamente lesive di altrui interessi patrimoniali.

E' stato altresì rilevato come, nel caso di specie, l'applicazione del criterio della conseguenzialità immediata e diretta ex art. 1223 c.c. appare coerente con gli obiettivi perseguiti dal legislatore attraverso la previsione dei termini massimi procedimentali ex art. 2 della legge n. 241 del 1990 (legge sul procedimento amministrativo).

Ragion per cui l'ingiustificato ritardo nel rilascio del provvedimento da parte della p.a. ingenera una responsabilità in capo ad essa coerente con la funzione dei termini massimi previsti dal legislatore statale per la definizione del procedimento amministrativo, nell'ottica di definire un perimetro di certezza giuridica relativo ai tempi in cui il potere pubblico deve essere esercitato, ingenerando una legittima aspettativa nei confronti del privato.

1.2 I principi di diritto rivenienti dalla sentenza n. 7/2021 del Consiglio di Stato

I principi di diritto rivenienti dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria summenzionata posso così riassumersi:

a) la responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale. Risulta prodromico, pertanto, l'accertamento del fatto che vi sia stata la lesione di un bene della vita. Per quanto attiene alla quantificazione del danno risarcibile si applicano i criteri della conseguenzialità immediata e diretta (art. 2058 c.c.) nonché dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato (artt. 1223 e 1227 c.c.); viceversa, non si applica il criterio della prevedibilità del danno ex art. 1225 cod. civ.;

b) è ravvisabile il nesso di conseguenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo e il mancato

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

accesso agli incentivi tariffari quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stato determinato da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se fossero stati rispettati i termini del procedimento;

c) occorre stabilire (con riferimento al periodo successivo alla modifica normativa) se le erogazioni sarebbero in ogni caso cessate per l'intervenuta abrogazione della normativa sugli incentivi e, dunque, per espressa previsione contenuta in essa, nel qual caso il pregiudizio sarebbe riconducibile a tale sopravvenienza normativa e non più imputabile all'amministrazione;

d) il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa.

1.3 I poteri sostitutivi del Difensore civico nei casi di omissioni degli Enti locali

Anche se nell'anno 2025 non sono pervenute all'Ufficio scrivente istanze formali tese ad ottenere la nomina di un commissario ad acta presso le amministrazioni locali, in due casi sono stati forniti i chiarimenti necessari a perimetrare il potere surrogatorio previsto dal legislatore statale all'articolo 136 del Testo unico degli enti locali (Tuel).

Come anticipato nella parte introduttiva della presente relazione, il Difensore Civico è un organo preposto – a garanzia dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi facciano richiesta – a seguire lo svolgimento dei procedimenti incardinati presso le amministrazioni in ambito regionale, ivi compresi gli enti locali, gli enti sub-regionali, le aziende dipendenti e partecipate dalla Regione, ed è titolare di funzioni di tutela della regolarità, legalità e tempestività dell'azione amministrativa.

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza del 16 luglio 2021 n. 5635, ha escluso dal perimetro di competenza del Difensore Civico, "per la portata e natura delle funzioni esercitate da tale organo di garanzia", il potere di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all'esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

La natura del Difensore Civico e le funzioni da esso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, di conseguenza - secondo il massimo Consesso della giurisprudenza amministrativa - nelle funzioni attribuite al Difensore civico non possono rientrare le scelte relative ai criteri e ai modi degli interessi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quello delle autonomie locali.

Difatti, l'esercizio di siffatto potere sostitutivo presenta un "grado di politicità" tale che la valutazione complessiva "non può che spettare agli organi regionali di vertice" cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale e delle quali assumono la responsabilità.

La stessa Corte Costituzionale sul tema ha evidenziato che gli interventi di tipo sostitutivo – per la loro incidenza diretta sull'autonomia costituzionalmente garantita agli enti politicamente rappresentativi e per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di competenze – non possono provenire che dagli organi regionali di vertice (Corte Cost. sentenza 15 giugno 2004, n. 173).

In linea generale - con riferimento ai poteri sostitutivi attribuiti alla Regione nei confronti degli Enti locali insistenti sul proprio territorio - la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime le previsioni in tal senso stabilendo, tuttavia, che la sostituzione concerna solo il compimento di attività prive di discrezionalità nell'an (la cui obbligatorietà derivi, cioè, da interessi di livello superiore) tutelabili attraverso l'intervento sostitutivo.

Al contempo è stato previsto che il potere surrogatorio sia esercitato da un organo di governo della Regione o almeno sulla base di una sua decisione (Corte Cost., sentenza 21 ottobre 2003, n. 313) con garanzie procedimentali ispirate ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà, tali da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (Corte Cost., sent. 28 luglio 1995, n. 416; Corte Cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 53).

La nomina di un Commissario ad acta riveniente dall'art. 136 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) può configurarsi solo nei casi di mancata o ritardata adozione da parte degli enti locali di "atti obbligatori per

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

legge", cioè di "atti previsti da una fonte normativa, con esclusione dei casi in cui l'obbligo di adempimento derivi da una fonte contrattuale o da un atto amministrativo" (C.d.S., sentenza n. 4284/2008).

Sull'interpretazione in senso restrittivo della nozione di atti obbligatori per legge si è espresso anche il giudice amministrativo definendo tali atti privi di discrezionalità, quindi doverosi sulla base del seguente assunto: "Tale nozione, infatti, non potrebbe essere interpretata in senso estensivo, posto che tutte le funzioni amministrative sono doverose per legge e tutte le norme di diritto amministrativo che assegnano compiti e funzioni alle amministrazioni sono, sotto tale profilo, imperative e inderogabili" (Tar Veneto, sez. II, sentenza 19 maggio 2011 n. 866).

Ed ancora: la modifica costituzionale del Titolo V della Costituzione "non può essere senza significato ai fini di una corretta ricostruzione degli ambiti di possibile intervento dell'azione del difensore civico, che, quantunque in posizione di particolare indipendenza rispetto all'apparato regionale, costituisce pur sempre organo di nomina regionale." (cfr. Tar Liguria, sez. I, sent. 19.09.2008, n.1661; Tar Campania - Napoli sez. I, sent. 10.08.2005 n. 10698).

Sotto altro concorrente profilo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la nomina del commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 Tuel - costituendo rimedio di carattere eccezionale, sostanzialmente ablativo di poteri costituiti - deve presentare garanzie tese ad evitare in radice la possibilità che sia compromessa o addirittura lesa l'autonomia dell'ente locale e i poteri ordinariamente riconosciuti a soggetti dotati di autonomia, dovendo la sua portata essere delimitata con estrema precisione, come si conviene per ogni provvedimento dettato da esigenze eccezionali.

Pertanto, l'eventuale provvedimento di nomina del commissario ad acta deve sempre indicare sia i limiti temporali entro cui l'azione sostitutiva deve essere conclusa, sia le finalità della sostituzione dell'organo inadempiente, con tassativa indicazione dei poteri conferiti al commissario, che vanno limitati a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla surroga, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, sì che tali poteri siano esercitabili anche in via sostitutiva

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

senza ledere la garanzia di autonomia costituzionale riconosciuta agli enti locali negli ambiti di propria competenza.

In conclusione, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale e sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la previsione di cui al citato art. 136 d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi applicabile limitatamente ai casi in cui l'amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, ma sia adottata in adempimento di un obbligo di legge; l'ente, pertanto, potrà agire solo in ambiti di valutazione di tipo tecnico mediante l'applicazione di criteri di tipo oggettivo, in cui la scelta non avviene sulla base di opzioni di tipo valoriale.

1.4 L'Accesso agli atti per finalità difensive (l. 241/1990)

L'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, con una formula di portata generale, prevede che: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici".

Si tratta della fattispecie del cd. "accesso difensivo" spesso ricorrente nella casistica trattata dalla scrivente, anche nell'anno trascorso.

L'accesso agli atti ha finalità difensive quando la conoscenza del documento risulti strumentale alla tutela di una situazione giuridica; ciò non presuppone necessariamente la proposizione di un giudizio, ma impone al richiedente di motivare la propria istanza rappresentando, in maniera puntuale, quegli elementi che consentono all'amministrazione detentrice del documento la verifica della sussistenza del necessario nesso di strumentalità.

Spetta, quindi, all'interessato la prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell'accesso necessaria per tutelare la posizione giuridica invocata, cioè l'interesse giuridicamente rilevante, non essendo a tal fine sufficiente "(…) un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando" (Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. 18 marzo 2021, n. 4).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Per tale ragione, la legittimazione all'accesso deve essere riconosciuta "ogniqualvolta gli atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione contengano notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano), o con essa interferiscono in quanto la compromettono" (Tar Toscana, sez. I, sentenza 27.07.2015 n. 1124).

Conseguentemente, la ratio della normativa va nella direzione di esigere che le finalità dell'accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale nell'istanza di accesso e "(…) suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all'amministrazione detentrice del documento il vaglio dell'indicato nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta con la situazione "finale" controversa" (Consiglio di Stato, Ad. Plen. sentenza n. 4/2021; sez. VI, 12.01.2023, n. 413; sez. III, 04.04.2023, n. 3451).

Non compete alla pubblica amministrazione detentrice del documento, né al Giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. "svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla Pubblica amministrazione detentrice del documento o al Giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso", fatta eccezione nel caso di un'evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 4/2021; Tar Roma, sez. I bis, sent. 14.03.2023, n. 4537).

Ma vi è di più; in sede di bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo (preordinato, cioè, all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e la tutela della riservatezza secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati c.d. supersensibili), in quanto si applica il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente nell'accesso difensivo (ricorrendone i presupposti) sulla tutela della riservatezza.

Il legislatore ha in tal senso operato una valutazione di prevalenza dell'interesse ostensivo - ove connesso alla necessità di curare ovvero difendere i propri interessi giuridici - rispetto ad interessi (pubblici e privati) eventualmente antagonisti, così legittimando l'accesso in ragione della preminenza, in una scala gerarchica di valori, delle prospettate esigenze difensive e ciò indipendentemente dalla concreta rilevanza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale.

Tale granitico orientamento giurisprudenziale si colloca nel solco delle prerogative difensive riconosciute dalla Costituzione (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6), per cui "il diniego di accesso fondato sull'interesse alla riservatezza ovvero su ragioni di segretezza deve essere congruamente motivato per potersi ritenere prevalente sul diritto (di difesa) del richiedente" (Cons. Stato, sez. III, sent. 03.05.2023, n. 4465).

1.5 Mancata esibizione degli atti dopo il riesame del Difensore Civico.

Ai sensi dell'art. 25, comma 8, l. 241/1990 il Difensore Civico regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza; viceversa, nel caso in cui non si provveda entro detto termine, il ricorso si intende respinto.

Inoltre, qualora il Difensore Civico ritenga illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione interessata. Se quest'ultima non emana un provvedimento confermativo motivato del diniego, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

In tale ultima ipotesi il legislatore configura l'accesso alla documentazione di interesse del richiedente come un atto dovuto da parte dell'amministrazione, non residuando in capo alla stessa alcuna discrezionalità in ordine all'an dell'accessibilità dei documenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Sul punto vi è granitica giurisprudenza amministrativa secondo cui: “il decorso del termine previsto senza che l'Amministrazione intervenga cristallizza la situazione in senso definitivamente favorevole al richiedente, senza lasciare più spazio ad ulteriori interventi dell'Amministrazione stessa, il cui potere è in questo caso consumato…[con la conseguenza che] la mancata conferma del diniego da parte dell'Amministrazione si traduce in una rinuncia della stessa ad opporsi all'accesso; e proprio perché in tal modo si consolida definitivamente il giudizio espresso dal Difensore civico o dalla Commissione, non appare neppure ipotizzabile che, prodottosi l’effetto legale in questione, su di esso l'Amministrazione possa ancora intervenire in via di autotutela” (Tar Firenze, sentenza n. 554/2015).

Ciò posto, nei casi perdurante inerzia della P.A. nella fase successiva all’accoglimento del ricorso in sede di riesame, capita spesso che i cittadini tornino a rivolgersi al Difensore civico per ottenere la documentazione richiesta.

In detti casi viene precisato che per il principio del ne bis in idem (applicabile per analogia anche al procedimento amministrativo) non è possibile ottenere un nuovo provvedimento del Difensore Civico, atteso che l’unico rimedio attivabile avverso il provvedimento confermativo del diniego (anche tacito) è il ricorso amministrativo innanzi al TAR territorialmente competente.

Tuttavia, una parte della giurisprudenza sembra orientata a non escludere la rilevanza penale della condotta omissiva del pubblico ufficiale nelle ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione - senza l’adozione, cioè, di un provvedimento motivato confermativo del diniego - potendosi configurare la fattispecie penale dell’omissione di atti d’ufficio di cui all’art. 328 del codice penale.

L’art. 328, comma 2, c.p., attribuisce rilevanza penale alla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio “che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo”.

In tal senso si è espresso il Tar Lazio (Roma), sez. III, sentenza 4 giugno 2021 n. 6701, per cui “In tema di omissione di atti d’ufficio, di cui all'art. 328 comma 2, c.p., il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

di 30 giorni dalla richiesta di accesso del privato costituisce inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice".

Non si discosta dall'indicata pronuncia l'indirizzo della giurisprudenza penale laddove afferma: "La fattispecie di cui all'art. 328 c.p., comma 2, incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi vi abbia interesse. L'omissione dell'atto, non comporta ex se la punibilità dell'agente, poiché questa scatta soltanto se il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), oltre a non avere compiuto l'atto, non risponde per esporre le ragioni del ritardo: viene punita, in tal modo, non già la mancata adozione dell'atto, che potrebbe rientrare nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, bensì l'inerzia del funzionario, la quale finisce per rendere poco trasparente l'attività amministrativa". (Cass. pen. sez. VI, sentenza 6 ottobre 2015 n. 42610).

Ed ancora, "ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice" (Cass. pen. sez. VI, sent. 13 novembre 2013, n. 45629).

1.6 Le diverse tipologie di Accesso agli atti e alle informazioni

In generale, il fine primario della normativa sull'accesso agli atti e il filo rosso che unisce le varie tipologie di accesso è quello di assicurare la massima trasparenza nell'operato degli uffici pubblici (la cd. Casa di Vetro di Filippo Turati), favorendo così l'imparzialità dell'azione pubblica e forme diffuse di controllo dei cittadini sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Già nel 1908 Turati, in occasione di un suo discorso alla Camera dei Deputati, sosteneva con lungimiranza che "dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro".

In Italia, la tendenza a rendere sempre più trasparente l'operato della

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

pubblica amministrazione si è sviluppata lentamente a partire dal dopoguerra, con una serie di norme minori, fino ad arrivare alla legge n. 241 del 1990 che ha introdotto, per la prima volta, un impianto normativo volto ad assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

Con l'avvento di internet, poi, il cittadino ha visto diminuire fortemente la distanza con le amministrazioni pubbliche, attraverso la consultazione di un numero vastissimo di dati e informazioni sulla pagina "Amministrazione Trasparente". Difatti, nel caso in cui le informazioni previste non vengano pubblicate, il cittadino può richiedere all'ANAC, anche attraverso l'Ufficio del Difensore civico, la pubblicazione delle stesse, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari per chi non adempie a tale obbligo.

Il fine primario della normativa sull'accesso viene individuato nella necessità di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale dell'azione pubblica. L'art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990 stabilisce che "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

A corollario di tale disposizione l'art. 29, comma 2 bis, della medesima legge prevede che "Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa" fatta salva la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Ne consegue che, l'afferenza dell'accesso agli atti ai livelli essenziali delle prestazioni (cd. Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, comporta una riserva di competenza del legislatore statale nell'individuazione delle misure minime e degli standard di tutela uniforme che non possono essere derogati dalla normativa regionale o provinciale.

L'accesso agli atti, alle informazioni e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni - nel variegato panorama normativo e giurisprudenziale

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

attuale - è tipizzato da tre diverse categorie, ciascuna connotata da differenti discipline (non sovrapponibili) e da distinti presupposti, limiti ed eccezioni:

a) l'accesso documentale regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 che consente ai soli portatori di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" di poter visionare ed estrarre copia dei documenti e dati incorporati in supporti documentali detenuti dalle pubbliche amministrazioni;

b) l'accesso civico (cd. semplice) consentito a "chiunque" per ottenere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

c) l'accesso civico generalizzato (cd. libero e universale) introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (che ha modificato e integrato l'impianto normativo precedente) concesso senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun obbligo di motivare la richiesta, in relazione a documenti e dati ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione è normativamente imposta (art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

La giurisprudenza ha precisato che l'attuale coesistenza di tre istituti a portata generale, ma a diverso oggetto, "comporta che ciascuno sia, a livello ordinamentale, pari ordinato rispetto all'altro, di modo che nei rapporti reciproci ciascuno opera nel proprio ambito, sicché non vi è assorbimento dell'una fattispecie in un'altra; e nemmeno opera il principio dell'abrogazione tacita o implicita ad opera della disposizione successiva nel tempo (art. 15 disp. prel. al c.c.) tale che l'un modello di accesso sostituisca l'altro, o gli altri, in attuazione di un preteso indirizzo onnicomprensivo che tende ad ampliare ovunque i casi di piena trasparenza dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, società e individui" (Cons. Stato, sez. V, sent. 02.08.2019, n. 5503).

Al riguardo occorre ricordare che, come indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non bisogna confondere i due tipi di accesso disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla legge n. 241/1990, in quanto "l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 che continua certamente a sussistere, ma

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi".

Sul piano operativo, infatti, il diritto all'accesso documentale disciplinato dalla legge 241/1990 consente una ostensione più in profondità di dati pertinenti, a differenza dell'accesso civico generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino consentono un accesso meno in profondità (in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, stante la più larga conoscibilità e diffusione di dati, informazioni e documenti nell'accesso civico (linee guida ANAC approvate con Determinazione n. 1309 del 28.12.2016).

Spetta, quindi, al richiedente individuare nella richiesta la tipologia di accesso che intende azionare e, una volta effettuata la scelta, è su tale base che si incardina il procedimento amministrativo, anche in caso di riesame del Difensore civico (o in sede giurisdizionale): "Si tratta di istituti a carattere generale ma ognuno con oggetto diverso, e sono applicabili ognuno a diverse e specifiche fattispecie: ne segue che ognuno di essi opera nel proprio ambito di azione senza assorbimento della fattispecie in un'altra, poiché diverso è l'ambito di applicazione di ciascuno di essi. Ognuno di questi presenta caratteri di specialità rispetto all'altro. Di conseguenza(...) laddove il richiedente abbia espressamente optato per un modello è precluso all'Amministrazione qualificare diversamente l'istanza, al fine di individuare la disciplina applicabile" (Tar Firenze, sez. II, sent. 20.12.2019, n. 1748).

L'istanza di accesso documentale ben può, quindi, concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso, fermo restando il potere/dovere della pubblica amministrazione di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, anche se formulata in modo generico o cumulativo senza riferimenti ad una specifica disciplina, anche alla stregua della normativa sull'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina sull'accesso

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

documentale nel qual caso si dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento alla legge n. 241/1990 (Cons. Stato Ad. Plenaria sent. 02.04.2020, n. 10; Cons. Stato, sez. V, sent. 10.03.2021, n. 2050; Tar Palermo, sez. II, sent. 20.04.2022, n. 1334).

Per completezza espositiva, occorre in questa sede richiamare la tipologia dell'accesso alle informazioni ambientali introdotto dal d.lgs. n. 195 del 2005 (art. 3) sussumibile per analogia all'accesso civico generalizzato (modello Foia) che "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n. 241)" (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 20.5.2014, n. 2557).

L'indicata disposizione estende, tra l'altro, il contenuto delle notizie accessibili anche alle informazioni ambientali frutto di un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione detentrice delle comunicazioni richieste, assicurando così al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità della p.a. (in tal senso cfr. Tar L'Aquila, sez. I, sentenza 08.10.2015, n. 678).

1.7 L'Accesso agli atti dei Consiglieri Comunali (art. 43 TUEL)

Nell'anno trascorso la scrivente è stata interessata da un numero significativo di richieste da parte di consiglieri comunali (11 istanze/segnalazioni) aventi ad oggetto la mancata esibizione di atti, informazioni e dati richiesti agli uffici comunali di appartenenza, ritenuti necessari all'espletamento del mandato istituzionale del richiedente.

Occorre innanzitutto distinguere due ambiti di intervento: il primo, specifico per la competenza del Difensore civico in materia di accesso agli atti dei consiglieri comunali e provinciali (come riveniente dall'art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali - d.lgs. n. 267/2000), e il secondo afferente tutte le altre attività svolte all'interno dei consigli e degli altri organismi comunali.

Sotto quest'ultimo profilo spesso pervengono richieste tese ad ottenere il

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

controllo di legittimità sugli atti adottati dai Comuni e dalle Province (ad es. in tema di svolgimento dei consigli comunali o provinciali) o sull'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica espletate dagli stessi enti locali (ad es. procedure concorsuali, appalti pubblici etc.).

Sul punto, è stato più volte ribadito che tra i compiti del Difensore civico non rientra il sindacato di legittimità degli atti assunti dal decisore pubblico, dovendosi perimetrare la competenza di un organo non giurisdizionale a prerogative di mera moral suasion in chiave persuasiva/dissuasiva (a seconda dei casi) per problematiche afferenti ritardi, inefficienze, mancanza di trasparenza amministrativa etc.

Di conseguenza, gli interventi richiesti in tale ambito - oltre ad assumere carattere di aleatorietà per il controllo su una miriade di attività consiliari e sub-consiliari – esulano dalla mission affidata al Difensore civico per il forte connotato politico che spesso caratterizza l'attività politico-istituzionale (ad es. la legittimità dei consiglieri ad impugnare le delibere dell'organo di appartenenza, le presunte irregolarità nei procedimenti di approvazione dei bilanci e relativi emendamenti etc.), trasformando uno strumento di garanzia in un organo di "controllo" e di "critica giuridico-politica" non legittimata a svolgere tale attività.

Viceversa, per quanto attiene il tema dell'accesso agli atti, il Difensore Civico può e deve intervenire affinché sia garantita la trasparenza amministrativa a chiunque, a maggior ragione se trattasi di rappresentanti politico-istituzionali della collettività.

Difatti, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) i consiglieri comunali, provinciali (e regionali) hanno diritto ad ottenere dagli uffici di appartenenza "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato".

Tale disciplina mira a differenziare il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali da quello dei soggetti privati, atteso che l'accesso riconosciuto ai primi è connaturato alla loro "funzione di verifica e di controllo circa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e dei comportamenti degli organi dell'Ente, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Consiglio, e per promuovere, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale" (cfr. Tar Basilicata, sez. I, sentenza 3/8/2017, n. 564; sent. 29/7/2020, n. 521).

In ragione di tale funzione - quale peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività - il consigliere non ha l'obbligo di motivare la propria richiesta di informazioni, atteso che altrimenti "l'Ente si ergerebbe ad arbitro dell'esercizio delle potestà pubblicistiche da parte dell'Organo deputato all'individuazione e al perseguimento dei fini collettivi." (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 febbraio 2007, n. 929).

Un limite a detta prerogativa deve rinvenirsi solo nel corretto esercizio del diritto di accesso che sia tale da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici interpellati e che non si sostanzi in richieste generiche o meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto sia dalla p.a. che dall'organo che decide in sede di riesame, al fine di non introdurre in modo surrettizio limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri (cfr. Tar Basilicata, sez. I, sentenza 25/09/2020 n. 574; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 846/2013).

In merito anche il Tar Veneto sez. I, con sentenza del 29 aprile 2020 n. 393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste "si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 novembre 2006, n. 6960).

L'azione amministrativa, quindi, deve ispirarsi al principio di economicità e, nell'esaminare le domande di accesso, l'amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura.

La pronuncia sopra richiamata ribadisce alcuni principi importanti da

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

rispettare: da un lato il consigliere non può presentare istanze di accesso indiscriminato a tutti i dati di un determinato settore dell'amministrazione, dall'altro l'ente non può opporre alcun limite fondato sul mero richiamo alla protezione dei dati personali essendo tenuto il consigliere al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest'ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita.

In altri termini, pur riconoscendosi che l'accesso agli atti del consigliere comunale/provinciale/regionale presenta delle specificità che lo differenziano da quello del cittadino comune (l. n. 241/1990 e d.lgs. n. 33/2013), ampliandone oltremodo il perimetro, numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa comprovano l'esigenza di ridefinire e delimitare i confini dell'accesso consiliare.

Sul punto, appare opportuno segnalare un'importante pronuncia del Consiglio di Stato, che in una fattispecie di accesso totale attraverso la strumentazione informatica al programma di contabilità e patrimonio da parte di alcuni consiglieri regionali, concludeva fornendo alcune considerazioni di principio di assoluta rilevanza: "il diritto all'accesso dei consiglieri non è un diritto assoluto e senza limiti (…) va anche considerato che l'elettività dei consiglieri regionali non fa di ciascuno di loro - squilibrando il sistema dei pesi e contrappesi della separazione costituzionale dei poteri - un organo autonomo, a competenza illimitata e a conoscenza illimitata" (Consiglio di Stato, sentenza n. 3345 del 26.05.2020).

In conclusione, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittimo il diniego espresso dalla P.A., rigettando la richiesta dei consiglieri regionali di accedere al sistema informatico contabile, sulla base della seguente motivazione: "(…) il particolare diritto di accesso del consigliere regionale non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati".

Ed ancora: "il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali non può assurgere ad un "diritto incondizionato", altrimenti ci si porrebbe nella prospettiva ricostruttiva di un "diritto tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona." (Consiglio di Stato, sentenza 11.03.2021 n. 2089).

La stessa Corte Costituzionale ha affermato che in un ordinamento costituzionale in cui i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano «in rapporto di integrazione reciproca» non ordinato su base gerarchica, non è possibile «individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri» e, dunque, una «illimitata espansione» a danno di questi ultimi.

In estrema sintesi, alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae neanche l'accesso del consigliere comunale, provinciale o regionale, non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall'ordinamento ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d'accesso è sottoposto, espresso dal legislatore con il richiamo alla stretta utilità degli atti e delle informazioni posseduti dall'ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere (art. 43, comma 2, TUEL).

Né contrasta con detti principi l'obbligo di riservatezza che vincola il consigliere su dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza all'esito dell'accesso agli atti dell'amministrazione; ciò implica che le notizie acquisite siano utilizzate esclusivamente per l'esercizio del mandato e se ne vieta qualsiasi uso privato.

Tuttavia, tale obbligo non tutelerebbe la riservatezza delle persone, in caso di accesso indiscriminato a dati sensibili.

Altro discorso va fatto in merito alla richiesta di accesso del consigliere avente ad oggetto documenti o dati che coinvolgono direttamente il richiedente.

La giurisprudenza prevalente ritiene che gli stessi possono essere richiesti solo se connessi all'attività di rappresentanza politico-istituzionale del consigliere. Viceversa, qualora gli atti afferiscano ad interessi privati del consigliere - vale a dire la richiesta riguarda questioni di natura privatistica - gli stessi potranno essere richiesti con le modalità e i limiti previsti dalla legge n. 241/1990, in presenza, cioè, di "un interesse diretto, concreto ed

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

attuale" o sulla base dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, nonchè attraverso lo strumento dell'accesso civico generalizzato.

Sulla base dei principi così declinati e delle prescrizioni suesposte, sono state accolte o rigettate le richieste di riesame pervenute all'Ufficio scrivente da parte dei consiglieri comunali interessati.

1.8 L'Accesso civico generalizzato: corrette modalità di esercizio

Con l'emanazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come integrato e modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (cd. decreto trasparenza), la trasparenza amministrativa assurge a strumento di accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Per espressa previsione del legislatore statale, le richieste - sia per quanto riguarda la fattispecie dell'accesso civico semplice che per l'accesso civico generalizzato - possono essere presentate da chiunque, quindi non necessariamente da un soggetto interessato, né sono previsti limiti in quanto alla motivazione.

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del suindicato decreto, cristallizza il diritto di chiunque di richiedere al Responsabile della trasparenza i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione.

Quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla domanda e, nel caso di fondatezza della stessa, è tenuto a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente il documento mancante, comunicando altresì al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale.

Il comma 2 del menzionato articolo 5 prevede lo strumento dell'accesso civico generalizzato, a norma del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

L'accesso civico generalizzato soddisfa, quindi, un'esigenza di cittadinanza attiva incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo del corretto funzionamento dei pubblici poteri e di verifica democratica della gestione degli uffici della pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici (la ratio dell'istituto dell'accesso civico generalizzato va oltre la finalità anti-corruttiva, pur rappresentandone la matrice).

Quanto al corretto inquadramento della richiesta di accesso agli atti e ai dati detenuti dagli uffici pubblici, l'amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza anche se formulata dal richiedente in modo generico o cumulativo (ad esempio, senza riferimento ad una specifica disciplina); in tale ipotesi, come già evidenziato, si potrebbe trattare la richiesta alla stregua dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato abbia inteso fare esclusivo ed inequivocabile riferimento alla disciplina dell'accesso documentale. (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n.10 del 2 aprile 2020).

Tuttavia, secondo il supremo Consesso amministrativo – l'attivazione del "dialogo cooperativo" tra il Comune e il richiedente - per giungere, in caso di istanze indeterminate e massive, ad una soluzione concordata sul perimetro concreto dell'accesso civico - non costituisce un obbligo per la p.a. ma una mera facoltà, stante la mancata espressa previsione nell'art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013 (Consiglio di Stato, sentenza n. 5702 del 13 agosto 2019).

Ciò nel solco di un nuovo orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'accesso civico generalizzato non può essere basato su libertà singolari, non può cioè dilatarsi al punto da assumere carattere egoistico o emulativo, con il solo scopo di gravare sul carico di lavoro dell'ufficio pubblico e di appesantirne la funzionalità.

Sul punto, la Circolare n. 2/2017 di Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. Foia) emanata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione così prevede: "conformemente al parere formulato dal Consiglio di Stato (parere del 18 febbraio 2016, punto 11.3),

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

nella versione finale dell'art. 5, c. 3, non compare più l'obbligo per il richiedente di identificare "chiaramente" i dati o documenti che si vogliono ottenere. Ne deriva che, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l'amministrazione dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell'oggetto della domanda. […] l'amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l'oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti".

Al paragrafo 3.2. nella stessa Circolare si evidenzia: "Ne deriva che, in linea di principio, l'identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto. Tuttavia, l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda – indicata come modalità ordinaria dall'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l'art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). In base a questa disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono "valide" ed "equivalenti" alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:

a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente".

Conformemente al suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, la scrivente ha valutato come massive, meramente emulative e pretestuose pochissime richieste di accesso civico generalizzato (n. 2), stante il loro carattere evidentemente disfunzionale, cioè polarizzato "al solo scopo di intralciare il buon andamento e funzionamento della P.A.", tenuto conto del fatto che tale strumento "va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto boomerang sulla P.A. destinataria" (Consiglio di Stato, sentenza n. 5702 del 13 agosto 2019).

Fatta eccezione per le suddette ipotesi, nella stragrande maggioranza dei casi si è dato puntuale e tempestivo riscontro alle richieste di accesso civico pervenute, nonché ai ricorsi in sede di riesame dei dinieghi opposti dalle pubbliche amministrazioni disponenti, accogliendo in tutto o in parte i ricorsi pervenuti, ovvero rigettandoli in mancanza dei presupposti di legge.

1.9 La riproposizione dell'istanza di accesso e il principio del "ne bis in idem"

La domanda di accesso, tanto nell'accesso documentale che nell'accesso civico deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica (Tar Lazio, Roma, sez. III -ter, sentenza 22.12.2006, n. 15538).

Per documento amministrativo accessibile deve intendersi un documento già

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

formato (e dunque esistente), determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso dell'ente intimato, restando "escluso che….l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa" (linee guida approvate con Delibera ANAC del 28 dicembre 2016, n.1309). L'unica deroga ammessa è quella in materia di accesso alle informazioni ambientali come richiamata nel paragrafo 2.6 della presente relazione.

Quindi, anche nell'accesso civico sussiste la necessità di pervenire alla corretta individuazione dell'oggetto dell'istanza che, anche se libera da requisiti soggettivi legittimanti e da motivazione, deve comunque identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, cui consegue la possibilità e la doverosità di respingere richieste di accesso civico "manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, chepervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richiestevessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi" (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, sentenza n. 10 del 2020; Cons. Stato, sez. V, 16.02.2021, n. 1426; Tar Roma, sez. V, sentenza 5.04.2023, n. 5801).

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, in caso di diniego della pubblica amministrazione, confermato in sede di riesame dall'organo adìto, l'istanza di accesso potrà essere riproposta solo in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria istanza (sopravvenuti o conosciuti solo successivamente dal richiedente), nonché in caso di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante l'accesso: in presenza di questo tipo di istanza, la p.a. ha il dovere di rispondere ed un eventuale diniego, anche tacito, può essere censurato sia in sede di riesame che

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

in sede giurisdizionale (Tar Brescia, sez. I, 1.02.2019, n. 106; Tar Roma, sez. I, 02.12.2013, n. 10308).

Ne consegue che non è ammessa la riproposizione dell'originaria e medesima istanza di accesso (con pretesa di riscontro) in applicazione del divieto del bis in idem mutuato dal processo penale.

In assenza di nuovi elementi "anche per esigenze di certezza dei rapporti e di efficienza della funzione amministrativa, l'amministrazione non si può considerare obbligata a riesaminare l'istanza (pur potendo procedervi). Ne consegue che l'ulteriore determinazione sfavorevole quanto all'accesso ha valore meramente confermativo della precedente, ed è inidonea alla riapertura del termine (decadenziale, non prescrizionale) per il ricorso, che non può, dunque, trovare accoglimento" (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15.09.2022, n. 7999).

Qualora, pertanto, non ricorrano elementi di novità e l'interessato si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, "non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità" (Tar Brescia, sez. I, 1.02.2019, n. 106; Tar Milano, Sez. III, 17.01.2019 n. 93).

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

2.1 Report attività - Anno 2025

Come anticipato nell'introduzione alla presente Relazione, nel 2025 sono pervenute n. 266 istanze (richieste di intervento, chiarimenti, pareri, informazioni, solleciti, segnalazioni) a fronte delle quali sono stati formalmente aperti n. 66 fascicoli per le pratiche che hanno necessitato di una vera e propria istruttoria.

Sono pervenute n. 35 richieste di intervento e segnalazioni in materia di servizi pubblici, salute, ambiente, edilizia popolare, previdenza e urbanistica, mentre in materia di accesso agli atti e trasparenza amministrativa sono stati presentati n. 31 ricorsi per il riesame del diniego (espresso o tacito) opposto dalle pubbliche amministrazioni, di cui n. 24 ricorsi per accesso agli atti (ai sensi della legge n. 241/1990 e n. 2 art. 43 Tuel per accesso agli atti dei consiglieri comunali), n.5 ricorsi in materia di accesso civico (semplice o generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 - d.lgs. n. 97/2016).

Quindi, nell'andamento generale si consolida un trend positivo sul fronte dei ricorsi presentati da singoli cittadini o associazioni (organizzazioni sindacali, comitati, associazioni ambientaliste) in materia di trasparenza e accesso agli atti in alternativa al tradizionale ricorso al Tar o al ricorso gerarchico al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Da segnalare, inoltre, un sensibile incremento dei riesami del diniego all'esibizione degli atti e dei provvedimenti opposto da alcuni Comuni ai Consiglieri comunali di appartenenza, con ben 2 segnalazioni e conseguenti provvedimenti adottati (in sede di riesame del diniego) dallo scrivente Difensore civico.

A fronte dell'istruttoria del Difensore civico, nei casi di accoglimento dei ricorsi, si è riscontrato quasi sempre un costruttivo ripensamento da parte degli Uffici interpellati.

In pochi casi è stato adottato dal Responsabile del procedimento un provvedimento confermativo del diniego, decisione che ha comunque consentito all'interessato di conoscere le ragioni di fatto e di diritto impeditive dell'accesso.

Come da prassi seguita di concerto con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (CADA) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

competente nei casi di richieste di accesso agli atti e ai documenti in possesso delle Amministrazioni statali periferiche dello Stato - si è proceduto alla trasmissione d'ufficio dei ricorsi, anche al fine di evitare la scadenza del termine perentorio di legge per la presentazione dei ricorsi e la conseguente irricevibilità degli stessi.

Anche se nell'anno 2025 non sono pervenute richieste di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del T.U.E.L. - per mancata adozione da parte di enti locali di atti ritenuti "obbligatori per legge" - sono stati forniti, su richiesta di taluno, i chiarimenti necessari nell'alveo della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, già oggetto di specifico approfondimento nella presente relazione.

Nell'ottica della trasparenza e della più ampia comunicazione tra le parti, l'interessato è stato sempre informato di tutti i passaggi del procedimento amministrativo, attraverso l'invio di copia dell'intervento del Difensore civico e degli esiti dell'istruttoria. A tal fine, sono stati utilizzati gli indirizzi forniti dal cittadino nella segnalazione, prediligendo la trasmissione in formato digitale.

Quando l'intervento non si è potuto concludere nella fase interlocutoria - rendendosi opportuno un approfondimento del caso o interventi formali nei confronti degli Uffici interpellati - è stata espletata un'istruttoria completa, con richieste scritte di chiarimenti o di copia di atti e documenti.

Nei casi di richieste di accesso agli atti in possesso delle Amministrazioni statali periferiche con sede in Basilicata (ad esempio Inps, Università, istituti scolastici etc.) si è provveduto alla trasmissione d'ufficio dei ricorsi alla competente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, anche al fine di evitare una inutile duplicazione dei ricorsi, con conseguente rischio di improcedibilità del ricorso per scadenza del termine di decadenza (30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio/rigetto/inadempimento della p.a.).

Sul fronte dei reclami e dei disservizi segnalati nei vari settori di competenza (urbanistica, rifiuti, ambiente, edilizia popolare ecc.) il Difensore civico è intervenuto per sollecitare la conclusione dei procedimenti amministrativi e la concessione dei titoli autorizzativi, nei casi di ritardi non motivati ovvero nelle ipotesi di indebito appesantimento delle procedure di legge.

Difatti, è compito precipuo del Difensore civico la valutazione delle performance dei servizi pubblici, degli standard di qualità in riferimento ai bisogni effettivi dei cittadini

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

rispetto all'operato della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici.

In tale ambito, merita particolare menzione la proficua collaborazione intercorsa, come negli anni scorsi, con gli Uffici di Acquedotto Lucano S.p.A., dell'Inps e dell'Ater, i quali hanno tempestivamente fornito le informazioni e i documenti richiesti e provveduto, laddove possibile, alla risoluzione delle problematiche segnalate.

Seguendo una prassi ormai consolidata e preferita dagli utenti, le richieste sono state presentate prevalentemente a mezzo posta elettronica o posta certificata (pec), quasi sempre attraverso la compilazione del modulo online scaricato dal sito istituzionale, meno con lettera semplice o raccomandata.

L'Ufficio di segreteria - nell'alveo della leale collaborazione che deve ispirare l'agire degli uffici pubblici - ha sempre attivato il dialogo cooperativo con i cittadini, soprattutto nei casi di istanze incomplete o di incerta definizione; in altri termini, prima di respingere un'istanza incompleta o non qualificata correttamente, è stato sempre attivato il cd. soccorso istruttorio con l'interessato.

Ciò si è verificato anche in caso di richieste apparentemente generiche o scarsamente illustrate, per le quali si è reso opportuno chiedere maggiori chiarimenti, anche a mezzo telefono, consentendo così all'interessato di precisare lo scopo e le finalità sottese alla richiesta.

Diverso discorso va fatto rispetto a talune richieste meramente pretestuose, aventi cioè carattere emulativo o finalizzate ad aggravare il carico di lavoro dell'ufficio, magari scaturenti dal mancato accoglimento dei ricorsi avverso il diniego (ritenuto fondato) opposto dalle pubbliche amministrazioni in riferimento ad istanze di accesso agli atti non meritevoli di accoglimento, ovvero valutate come massive, generiche e prive di genuine finalità conoscitive.

In questi casi - in verità del tutto sporadici – non si è ritenuto di fornire ulteriori riscontri rispetto a quanto già chiarito in precedenti risposte, anche in applicazione del principio del ne bis in idem mutuato dal diritto processuale penale ed estensibile per copiosa giurisprudenza al procedimento amministrativo.

Per tutte le istanze, anche quelle telefoniche, si è cercato di fornire il supporto necessario e le corrette informazioni per suggerire il percorso da intraprendere con riguardo al caso prospettato, non sempre di facile soluzione.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

In riferimento all'esito delle istanze avviate e concluse nel corso del 2025 si possono evidenziare alcuni aspetti significativi.

In un numero rilevanti di casi (circa l'80%) l'amministrazione si è uniformata totalmente o parzialmente al parere espresso dal Difensore civico. Questo conferma che la figura del Difensore civico, pur difettando di poteri coercitivi o interdittivi, esercita una funzione di moral suasion che risulta di grande utilità per i cittadini e di forte spinta all'affermazione di percorsi "virtuosi" da parte delle p.a.

In numero crescente rispetto agli anni scorsi, nel 2025 alcuni cittadini hanno richiesto l'intervento del Difensore civico (in alcuni casi reiterando perentoriamente le istanze) in materia di processi penali pendenti o di revoca di misure interdittive e cautelari.

In detti casi è stato fornito riscontro negativo evidenziando che la normativa vigente (l. 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"- c.d. legge Bassanini-bis) preclude al Difensore civico qualsivoglia intervento o iniziativa avverso provvedimenti, atti o decisioni adottate dalle Amministrazioni periferiche dello Stato che operano in campo giudiziario (magistratura di ogni ordine e grado), difesa e sicurezza pubblica (forze dell'ordine, esercito, prefetture, questure ecc.).

Difatti, l'art. 16 della suindicata legge recita: "1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli e associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali".

Quanto alla catalogazione dei fascicoli anche in formato digitale si è usata la dicitura "definito positivamente" per indicare quei fascicoli conclusi con l'accoglimento delle ragioni del cittadino da parte del Difensore civico, anche per le pratiche per le quali non si è potuto conoscere in tempi brevi l'esito dell'istruttoria della pubblica amministrazione.

Viceversa, si è ricorso alla dicitura "definito negativamente" per indicare i fascicoli

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

per i quali non si è potuto accogliere il ricorso perché infondato in punto di fatto o di diritto, ovvero per i quali la pubblica amministrazione ha confermato, in corso di istruttoria, la propria decisione motivando adeguatamente il provvedimento confermativo del diniego o la volontà di non procedere all'esercizio del potere di autotutela decisoria.

Infine, per quei fascicoli incanalati verso altri enti o organi (cioè non di competenza del Difensore civico), si è proceduto a trasmettere d'ufficio la pratica all'organo competente, informandone contestualmente l'interessato e archiviando la pratica con la dicitura "archiviazione per non competenza del Difensore civico".

2.2 Richieste di riesame avverso il diniego all'accesso agli atti dei Consiglieri

Come anticipato nella parte introduttiva della presente relazione nel 2025 si è registrato un sensibile incremento delle richieste avanzate dai consiglieri comunali per una serie di criticità variamente articolate.

Molte segnalazioni hanno riguardato l'esercizio del diritto di accesso per lo svolgimento delle funzioni consiliari, in parte ascrivibili al mancato riconoscimento delle prerogative consiliari di controllo dell'attività amministrativa, in parte conseguenti ai reiterati ritardi nell'acquisizione degli atti richiesti.

Nella maggior parte dei casi le richieste sono state supportate dall'esigenza manifestata dai consiglieri comunali di disporre dei documenti di interesse in tempo utile (cioè prima delle sedute consiliari), necessità quasi sempre vanificata dalla burocrazia.

Inoltre, alcuni consiglieri di minoranza hanno lamentato il fatto che la pertinente disciplina regolamentare consiliare non prevede alcun riferimento al diritto di accesso del consigliere, con effetti limitativi in ordine al concreto esercizio di tale prerogativa coessenziale all'esercizio del munus consiliare.

Il Difensore civico ha preliminarmente rilevato che non ha titolo ad esprimersi in merito ai profili inerenti l'attività consiliare in senso stretto, quali le peculiari funzioni di sindacato ispettivo, di indirizzo e controllo degli enti locali, né gli spetta il compito di censurare la legittimità (o meno) degli atti posti in essere dalla p.a., spesso involgenti profili di schietta valenza politica rimessi alle autonome valutazioni consiliari o, comunque, all'autonomia organizzativa dell'ente locale, fermo restando che "l'autorità competente ad annullare eventuali determinazioni amministrative illegittime è solo il Tar

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

[…] salve le iniziative di modifica rimesse alla autonoma valutazione consiliare" (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - parere 8 novembre 2011; Ministero dell'Interno - parere 18 maggio 2017).

Come già evidenziato, diverso discorso va fatto in riferimento al riesame del diniego opposto al consigliere comunale, provinciale e regionale alla legittima prerogativa di ottenere gli atti e le informazioni detenuti dall'ente di appartenenza, per il quale viene data la possibilità al consigliere, come a tutti i cittadini, di rivolgersi al Difensore civico, ove costituito, in alternativa al tradizionale ricorso al Tar territorialmente competente.

Operando una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale riguardante il diritto di accesso dei consiglieri comunali, il Difensore civico ha affrontato il tema delle fonti regolatrici del diritto in esame, anche alla luce della copiosa giurisprudenza amministrativa che si è formata in materia.

L'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali è disciplinato dall'art. 43 del d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge."

In alcuni casi l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali trova specifica conferma nella disciplina dello Statuto del Comune interessato, che normalmente devolve alla potestà regolamentare la disciplina della materia e che sovente riduce i tempi regolamentari per l'ostensione della documentazione al consigliere in quindici giorni, anziché applicare il termine ordinario di trenta giorni.

La ratio di siffatta tempestività risponde ragionevolmente alla opportunità che il consigliere possa disporre dei provvedimenti adottati, dei documenti e delle informazioni afferenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari in tempi stretti, al fine di poter svolgere al meglio le funzioni pubbliche di sindacato politico-istituzionale e di controllo dell'attività amministrativa proprie del consigliere.

Secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio, e fermo restando l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge, i consiglieri - per lo svolgimento del loro mandato - hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di tutti i provvedimenti e dei relativi atti preparatori in essi richiamati, adottati sia dalla Giunta

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

che dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune di appartenenza, nonché di ottenere tutte le informazioni in possesso degli uffici, facendone richiesta ai dirigenti o ai responsabili dei procedimenti.

Viceversa, nel caso di mancata approvazione del regolamento interno del diritto di accesso, la lacuna normativa se, da un lato, non paralizza la piena operatività della disciplina stabilita a livello legislativo e statutario, oggetto di ampia e dettagliata articolazione da parte della giurisprudenza, potrebbe ingenerare problemi sul piano applicativo, ad es. la mancata individuazione dei termini per il diritto di visione e per il rilascio delle copie, anche per quanto attiene le attribuzioni in materia del segretario comunale e dell'apparato burocratico in generale.

Molti regolamenti consiliari pongono in capo al segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, l'onere di informare entro un determinato termine il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale vengono illustrati i motivi che eventualmente non ne consentono il rilascio.

In buona sostanza la disciplina regolamentare consiliare – laddove adottata - definisce in termini di organicità e completezza l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali nel rispetto dei principi di sovraordinazione gerarchica delle fonti (legge, statuto), dettagliando le modalità, i termini e le attribuzioni dell'apparato burocratico nella materia in esame.

Relativamente a tale distinto profilo il Tar Bari, sez. I, nella sentenza n. 1724 del 10.07.2008 ha affermato: "Il rispetto dei tempi regolamentari in punto di messa a disposizione dei documenti afferenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, ….. si atteggia quale requisito essenziale ed imprescindibile ai fini del rispetto delle prerogative dei componenti dell'organo deputato istituzionalmente ad operare il controllo sull'operato dell'esecutivo comunale. Diversamente opinando si finisce con lo snaturare la funzione del consigliere comunale relegandola a quella di acritico e ignaro ratificatore di decisioni assunte aliunde così svuotando di contenuto il suo ruolo istituzionale e riducendolo ad un vuoto simulacro. Non ignora il Collegio che siffatto principio può essere strumentalmente e distorsivamente invocato a fini meramente ostruzionistici: tuttavia la pur consapevole previsione di siffatta possibilità, comunque suscettibile di adeguati correttivi, non può esimere dal predicare il rispetto di regole di condotta poste a presidio della legalità dell'azione amministrativa nel suo complesso."

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

2.3 Accesso agli avvisi di accertamento e ai titoli edilizi – illegittimità del diniego

Non tutti gli atti richiesti rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui alla lett. d) dell'art. 22 legge n. 241/1990.

In tema occorre segnalare due importanti pronunce del Tar Basilicata che ha fatto chiarezza in ordine alla corretta interpretazione della suindicata norma.

Secondo il Giudice amministrativo, sussiste il diritto di un contribuente ad accedere agli atti della P.A. e, in particolare, ad un avviso di accertamento avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica.

In primis, la documentazione oggetto dell'istanza di accesso rientra nell'ampia nozione di "documento amministrativo" di cui alla lett. d) dell'art. 22 L. n. 241/1990; inoltre l'accedente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata alla documentazione di cui è chiesta l'ostensione, stante l'esigenza per l'interessato di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui è destinatario (a cui si riferisce la richiesta documentazione), anche a fini dell'attivazione dell'opportuna tutela giurisdizionale (cfr. Tar Basilicata – sez. I, sentenza 9 settembre 2022, n. 598).

Per quanto riguarda il diritto di accesso ai titoli edilizi (PDC, SCIA, DIA etc.), secondo una recente sentenza del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 14 febbraio 2022, n. 136 "per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione" (Tar Lombardia-Brescia, Sez. II, n. 871 del 9.12.2021; Id. n. 735 del 6/8/2021) "trasparenza che si estende anche alla DIA e alla SCIA, stante l'evidente identità di ratio con il permesso di costruire" (così Tar Campania-Napoli, sez. II, 12.2.2019 n. 766).

Secondo i Giudici amministrativi "con specifico riferimento al diritto alla riservatezza, non vi è alcun motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti" (cfr. Tar Toscana, sez. III, sentenza 12 giugno 2021, n. 896; Tar Puglia, sez. I, sentenza 15 marzo 2022, n. 382).

Quanto, in particolare, alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, il certificato di destinazione urbanistica non è soggetto alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, non trattandosi di un documento già formato e precostituito esistente agli atti della pubblica

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

amministrazione, come richiesto dalla normativa vigente in materia, in quanto il rilascio della suddetta certificazione implica lo svolgimento di un'ulteriore attività accertativa sulla base delle risultanze dello strumento urbanistico vigente e non una semplice attività di ricerca negli archivi dell'ente e di rilascio di copia.

In realtà, "Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto nella categoria di documento amministrativo così come definito dall'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituendo l'esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica; pertanto, il suo rilascio non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi" (Tar Potenza sez. I, sentenza 29 gennaio 2016 n. 55; Tar Lecce sez. II, sentenza 17 settembre 2009 n. 2121).

In tema, nel 2025 è pervenuta a questo Difensore Civico una richiesta di riesame avverso il diniego opposto da un Comune lucano ad una società interessata ad ottenere copia dei titoli edilizi (PDC, SCIA, compreso il certificato di destinazione urbanistica) autorizzativi l'esercizio di un'attività socio-assistenziale ad un'impresa concorrente a quella del richiedente, presso un complesso polifunzionale di proprietà comunale.

Sul punto, il diniego all'ostensione si fondava sia sulla carenza di legittimazione attiva della società richiedente - in quanto la stessa non aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dalla P.A. - sia sulla richiamata pronuncia del Tar Basilicata che, per altra fattispecie, aveva ritenuto non sussistente il diritto di accesso al certificato di destinazione urbanistica.

Ciò premesso, con riguardo al primo motivo di diniego - vale a dire la presunta carenza dell'interesse giuridicamente rilevante in capo all'istante – si è ritenuto che, il titolare di un'autorizzazione amministrativa vanta sicuramente un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, legittimante l'accesso agli atti amministrativi concernenti l'esercizio da parte dell'ente pubblico del potere autorizzatorio relativo al medesimo settore di attività, con riferimento all'ambito territoriale all'interno del quale si radica la posizione giuridica del richiedente, a fronte di possibili lesioni (ancorchè non attuali) della sua posizione, qualificata e differenziata, di controinteresse all'illegittimo allargamento della concorrenza (cfr.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Tar Lazio – Roma, sez. II ter, sentenza 26.11.2009 n. 11753; Tar Lombardia sez. III, Milano, 27.12.2001, n. 8217).

D'altro canto, non compete alla P.A. detentrice del documento svolgere ex ante una valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato o instaurando, posto che "un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non alla P.A. detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241/1990." (Consiglio di Stato Ad. Plen., 18.03.2021, n. 4).

Quanto al secondo motivo di diniego, fondato sull'assunto secondo cui "Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto nella categoria del documento amministrativo così come definito dall'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituendo l'esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica", si è evidenziato che la richiamata giurisprudenza amministrativa fa specifico riferimento al primo rilascio del certificato di destinazione urbanistica, quindi alla formazione/elaborazione del documento originario, non al rilascio di una copia del documento già "formato" e "detenuto" dalla pubblica amministrazione.

In conclusione, nel caso esaminato, la richiesta di un atto prodromico e presupposto allo svolgimento dell'attività da parte del soggetto autorizzato, vale a dire il certificato di destinazione urbanistica già formato e detenuto dal Comune, quindi presuntivamente esistente negli archivi dell'ente, è stata valutata dal Difensore civico come legittima e fondata.

Sulla base delle suindicate argomentazioni, stante la sussistenza dei presupposti normativi che governano la materia dell'accesso documentale ex l. 241/1990, il ricorso avverso il diniego all'accesso è stato ritenuto meritevole di accoglimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

DATI STATISTICI

**Dati statistici elaborati a cura del Dr. Mario Rugiano e della Sig.ra Caterina Labriola*

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

STATISTICA DEI CASI TRATTATI NELL'ANNO 2025

Richieste d'intervento

Totale 266

Fascicoli formalmente aperti	66
Interventi per richieste chiarimenti, pareri, solleciti, informazioni ed altro	200
Totale pratiche trattate	266

Istanze presentate da

Cittadini singoli	100%
Cittadini associati	0%
Interventi d'Ufficio	0 %

	SINGOLI	**ASSOCIATI**	**D'UFFICIO**	**TOTALE**
POTENZA e Provincia	48	0	0	48
MATERA e Provincia	17	0	0	17
FUORI REGIONE	1	0	0	1
Interventi d'ufficio	0	0	0	0
TOTALE	**66**	**0**	**0**	**66**

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

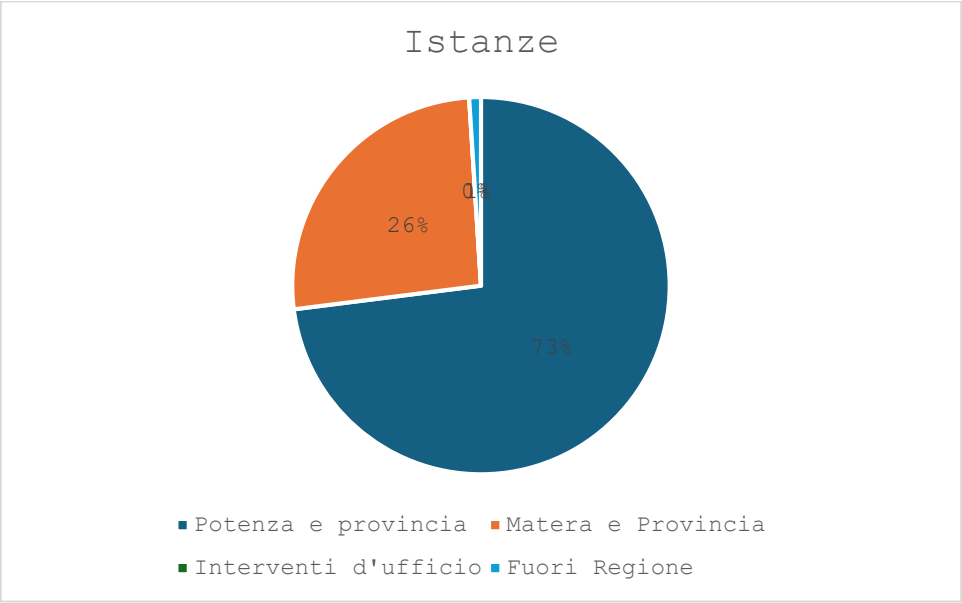

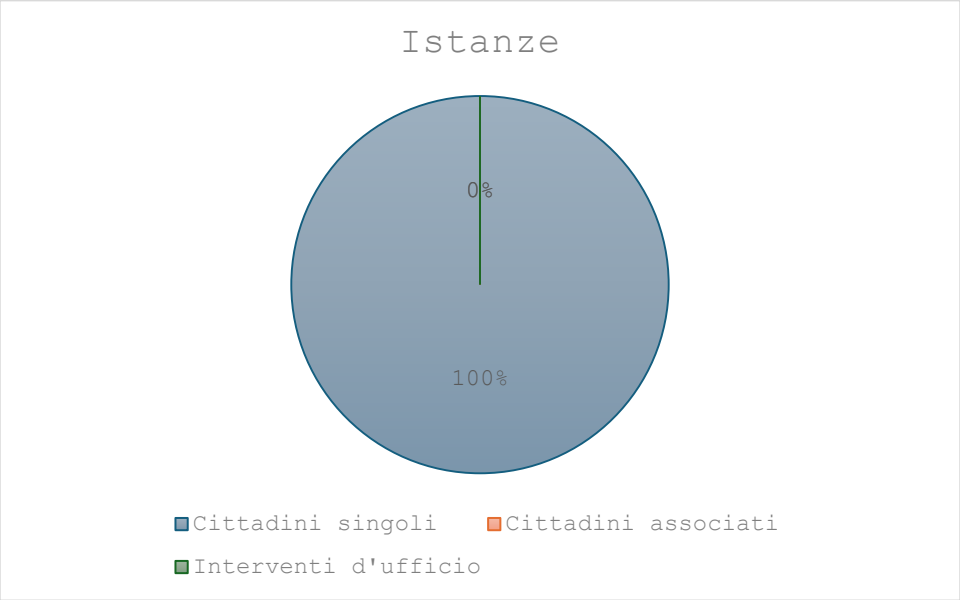

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

TREND ATTIVITA' ANNO 2025

ACCESSO E TRASPARENZA

(Accesso documentale, Accesso civico semplice e generalizzato)

ANDAMENTO RISPETTO ALL'ANNO 2024

Anno 2024	27 fascicoli
Anno 2025	31 fascicoli
Percentuale	14,8%

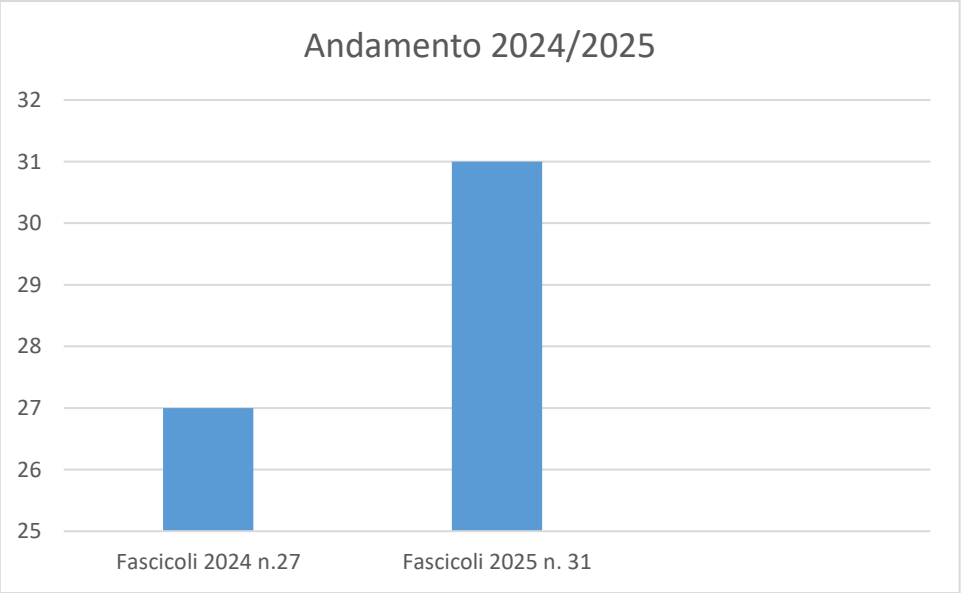

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ANDAMENTO GENERALE

Fascicoli 2024	66
Fascicoli 2025	66
Percentuale	0%

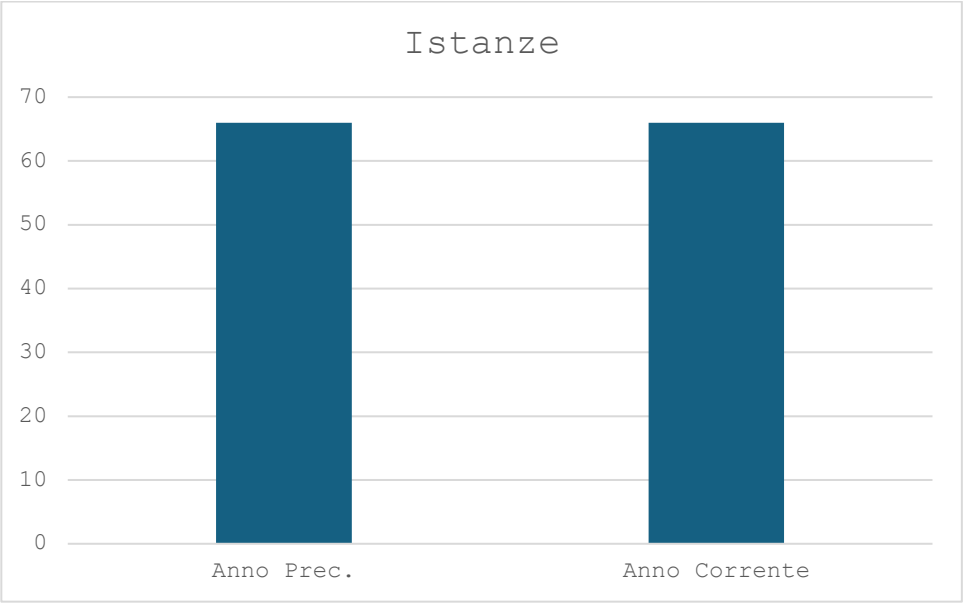

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

MATERIE TRATTATE

1. Salute e Igiene pubblica	3	
2. Territorio e ambiente	5	
3. Pensioni e altre prestazioni sociali	3	
4. Richiesta riesame accesso agli atti (Legge n. 241/1990)	24	
5. Procedimento amministrativo	24	
6. Trasparenza e accesso civico	5	
7. Riesame art.43 TUEL	2	

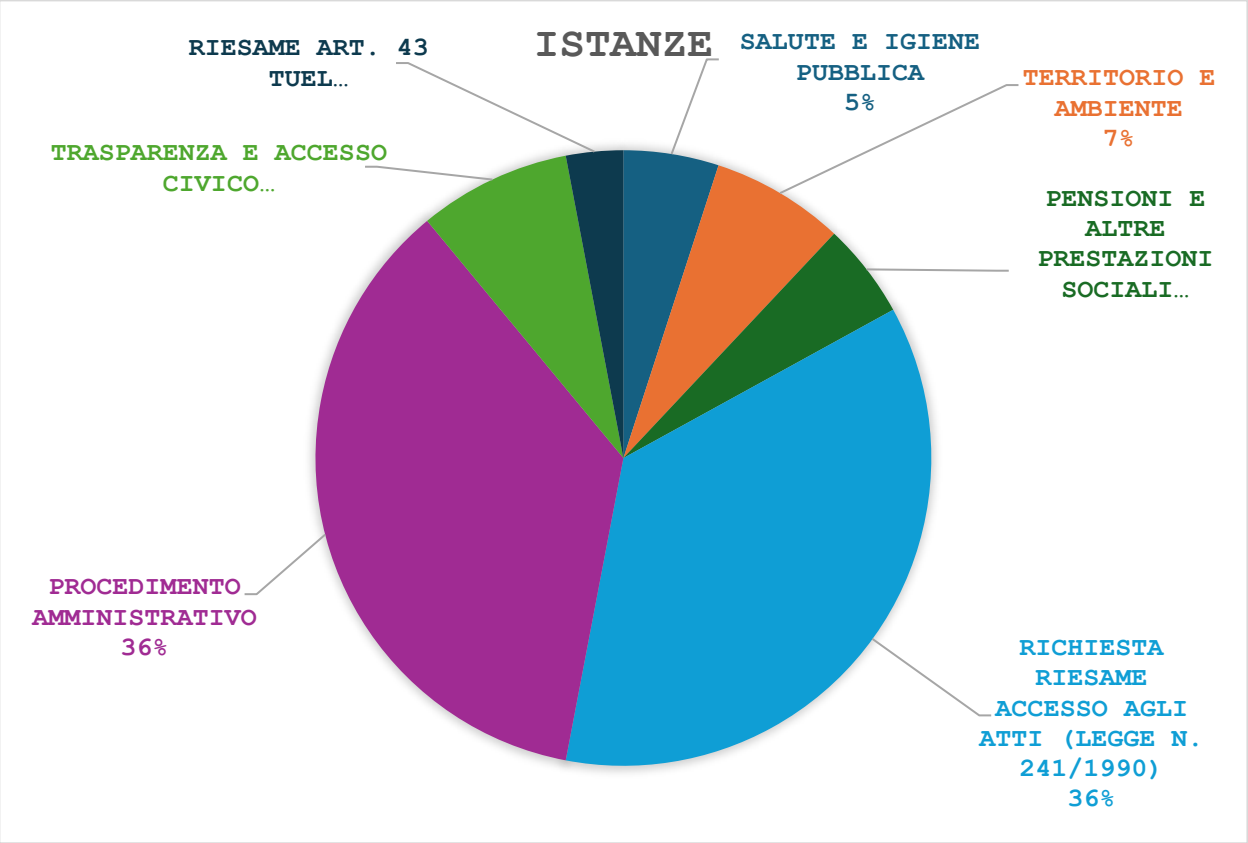

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Totale fascicoli formalmente aperti **66**

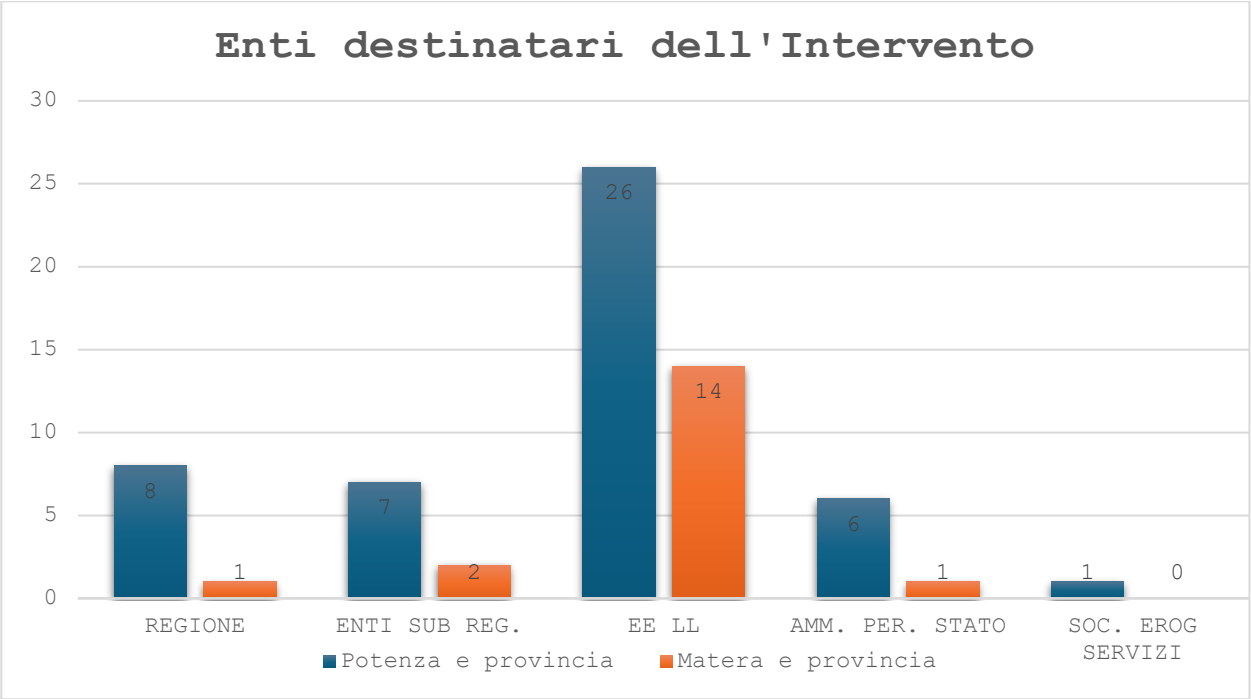

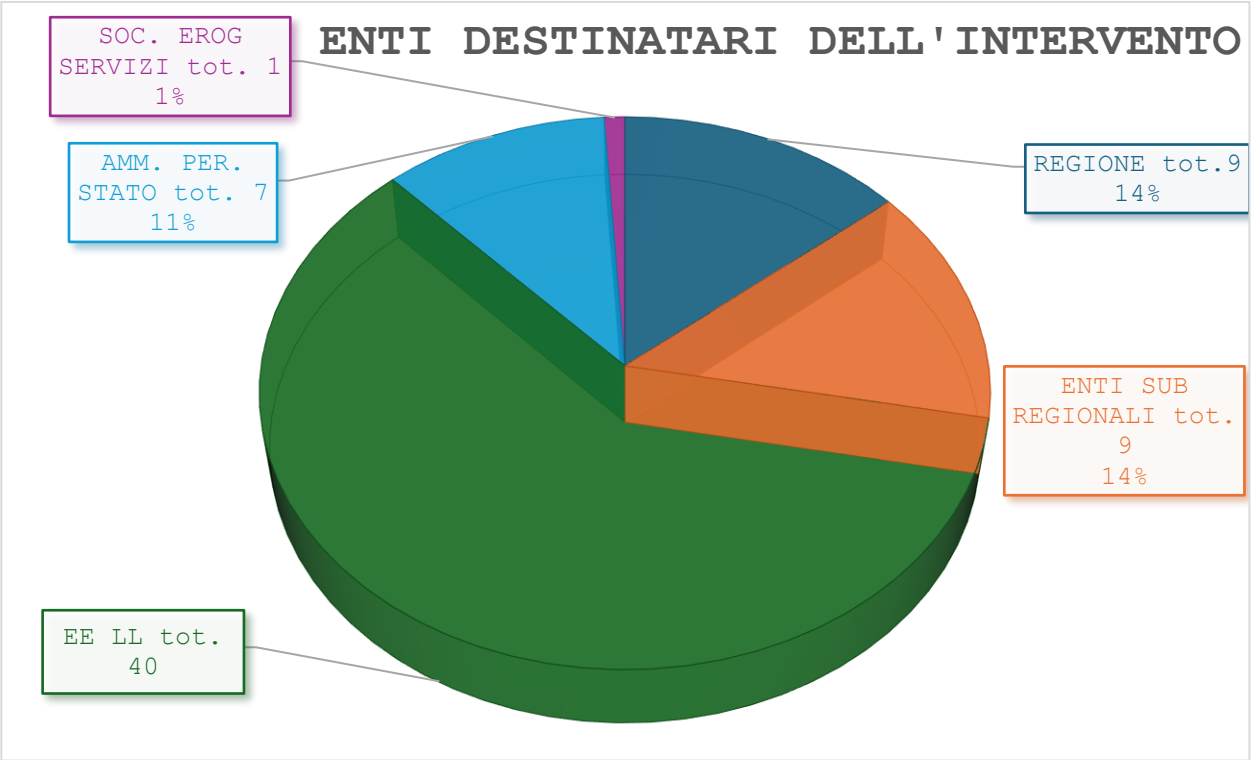

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

REGIONE

Fascicoli formalmente aperti	**9**
Percentuale generale	**14%**

DIP.TO AMBIENTE	1	
DIP.TO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	6	
DIP.TO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	1	
DIP. POLITICHE AGRICOLE	1	

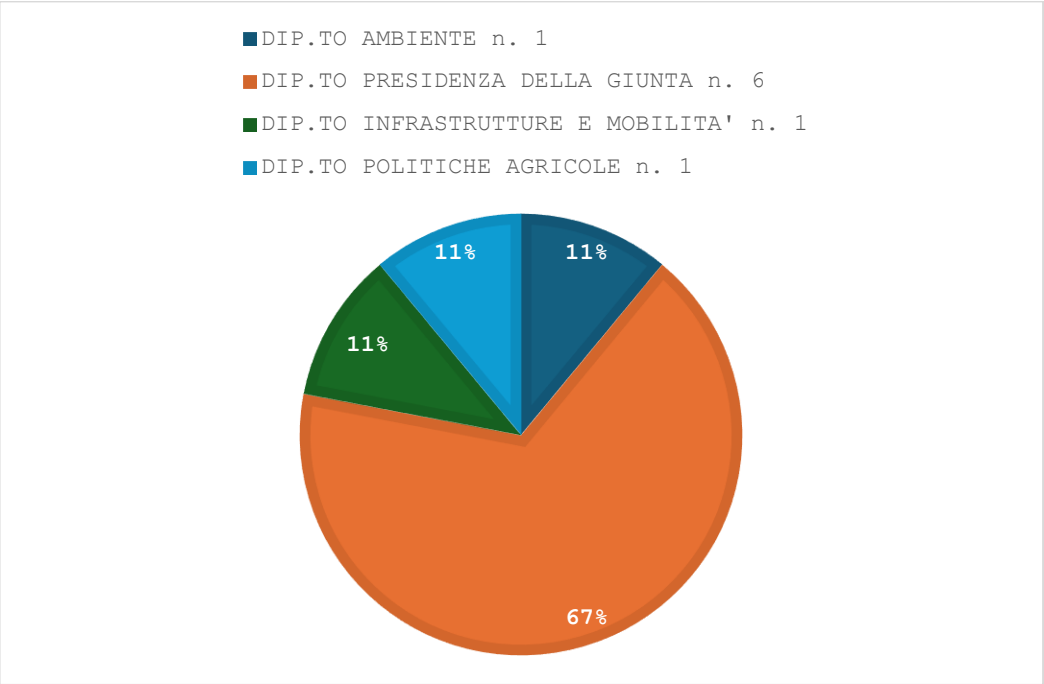

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ENTI E AZIENDE SUBREGIONALI

Fascicoli formalmente aperti	**9**
Percentuale generale	**14%**

ASL E AZIENDA OSPEDALIERA	6	
ACQUEDOTTO LUCANO	2	
CONSORZIO	1	

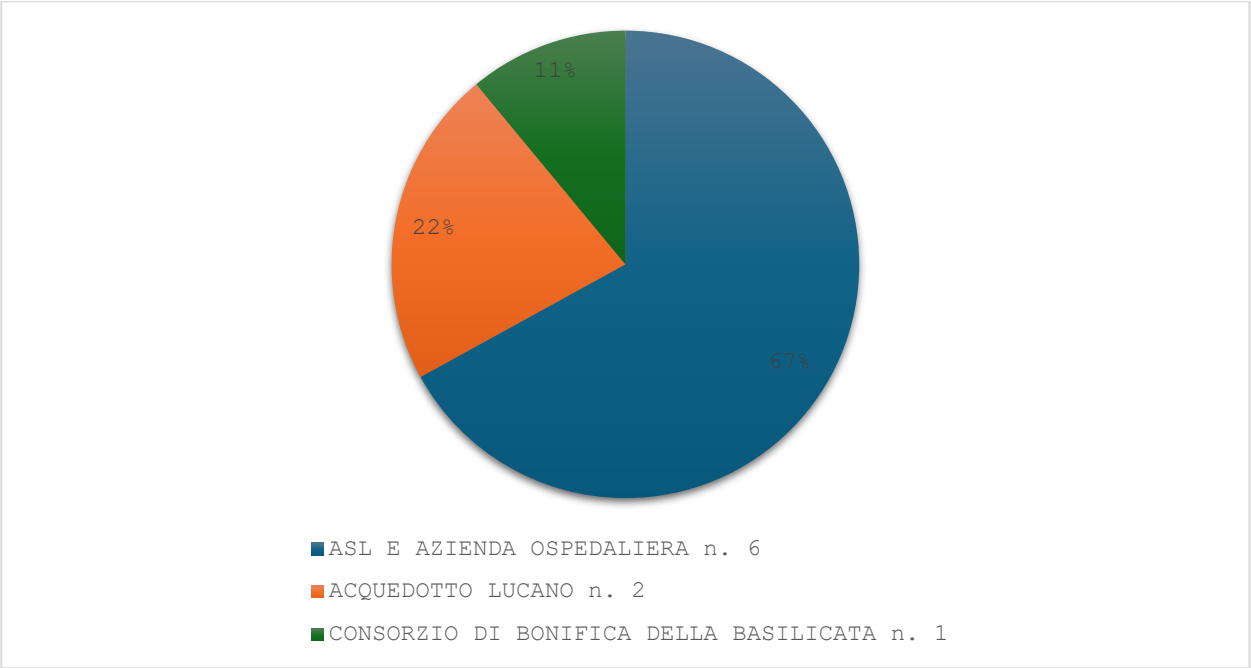

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ENTI LOCALI

Fascicoli formalmente aperti	**40**
Percentuale generale	**60%**

Comuni	40	100%

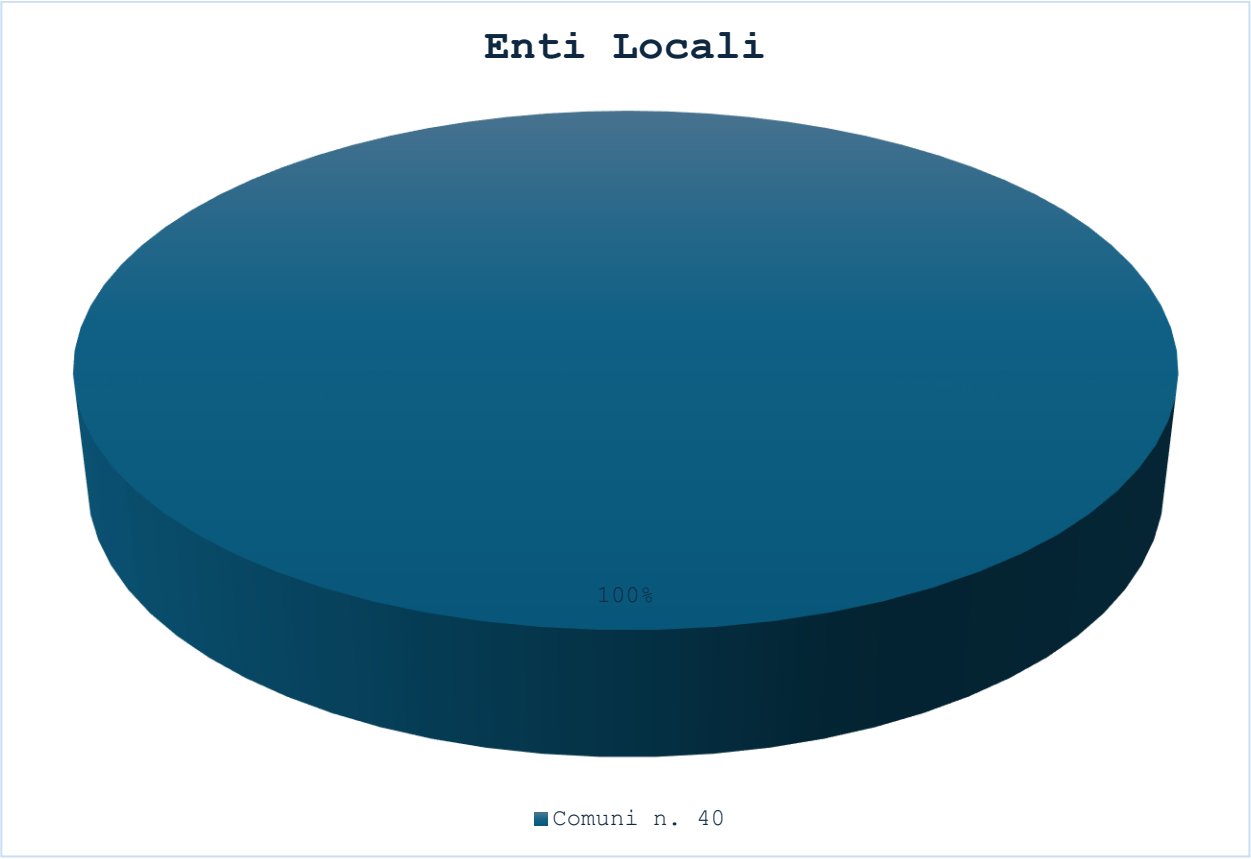

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

(Attività ai sensi dell'art.16 – L. 127/1997 e succ. mod.)

Fascicoli formalmente aperti	**7**
Percentuale generale	**11%**

INPS	4	
SCUOLA	2	
ALTRO	1	

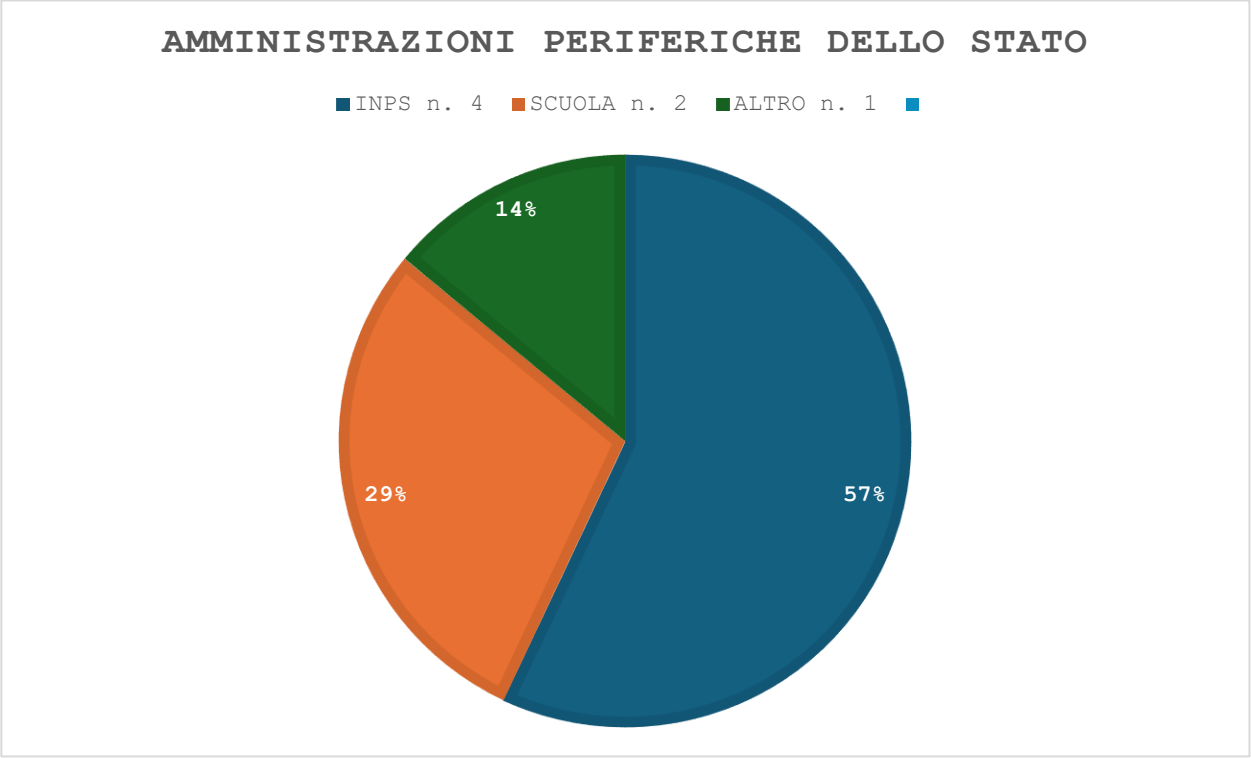

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

SOCIETA’ EROGATRICI DI SERVIZI

Fascicoli formalmente aperti	**1**
Percentuale generale	**1%**

POSTE	1	100%

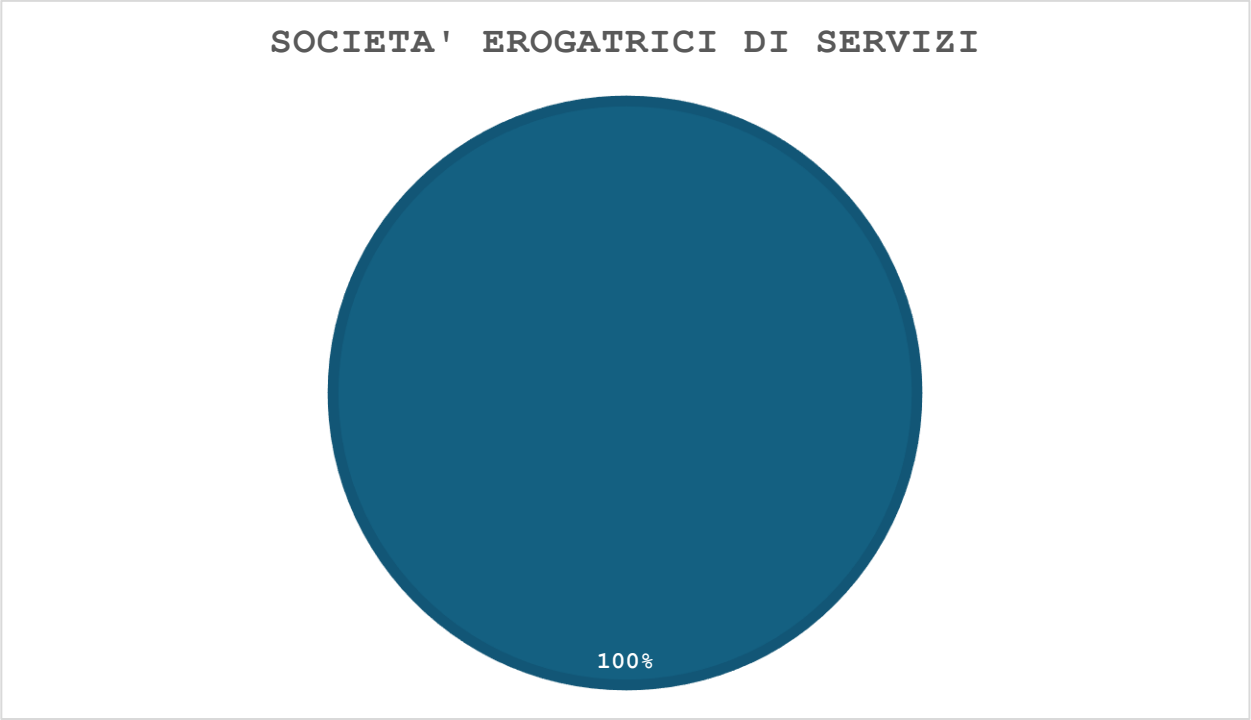

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

STATO DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Fascicoli formalmente aperti	**66**

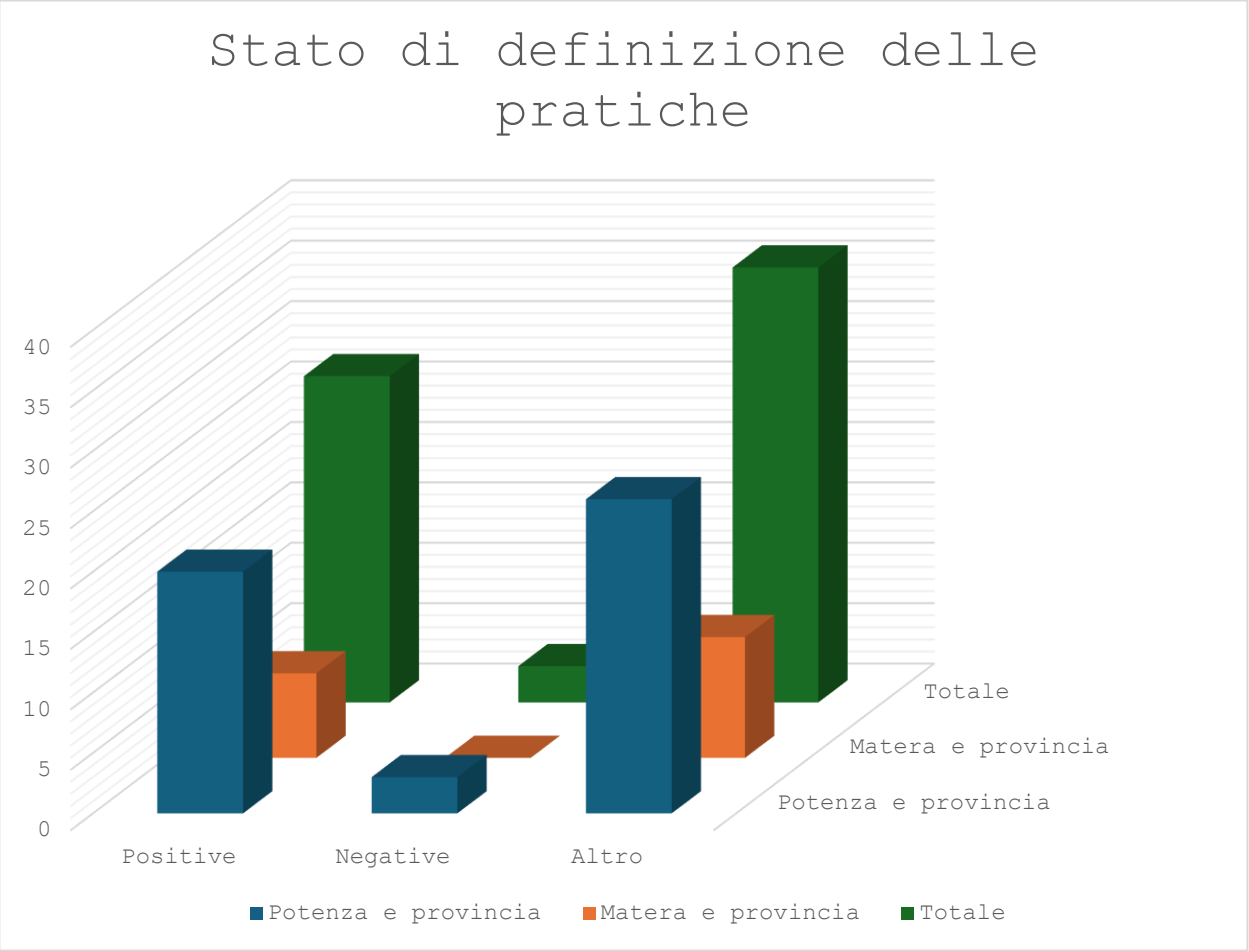

Pratiche definite	**51** pari al	**77%**
Pratiche in corso di definizione	**15** pari al	**23%**

Pratiche definite positivamente	**29** pari al	**57%**
Pratiche definite negativamente	**2** pari al	**3%**
Altro (Archiviate, irricevibili, ecc..)	**20** pari al	**40%**

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ACCESSO DOCUMENTALE (L. n. 241/90)

Fascicoli formalmente aperti	**24**
Percentuale generale	**36%**

Definizione delle pratiche

Definite positivamente*	15
Definite negativamente*	1
Altro (inammissibile, irricevibile, trasmessa per competenza alla commissione per l'accesso) *	8

*****percentuale calcolata sui provvedimenti emessi

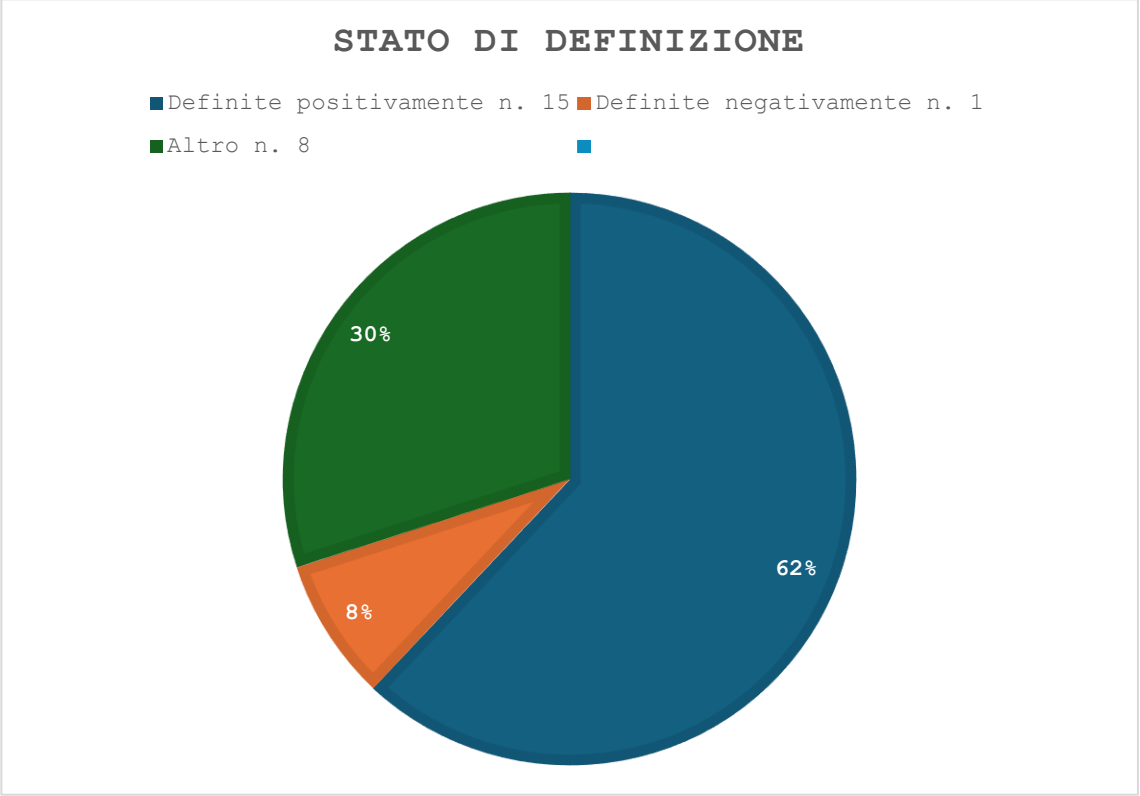

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA

(D. Lgs. n. 33/2013 – D. Lgs. n. 97/2016)

Fascicoli formalmente aperti	5
Percentuale generale	7%

Definizione delle pratiche

Pratiche definite positivamente*	3
Pratiche definite negativamente*	0
Altro (inammissibile, irricevibile, trasmessa per competenza alla commissione per l'accesso) *	2

*percentuale calcolata sui provvedimenti emessi

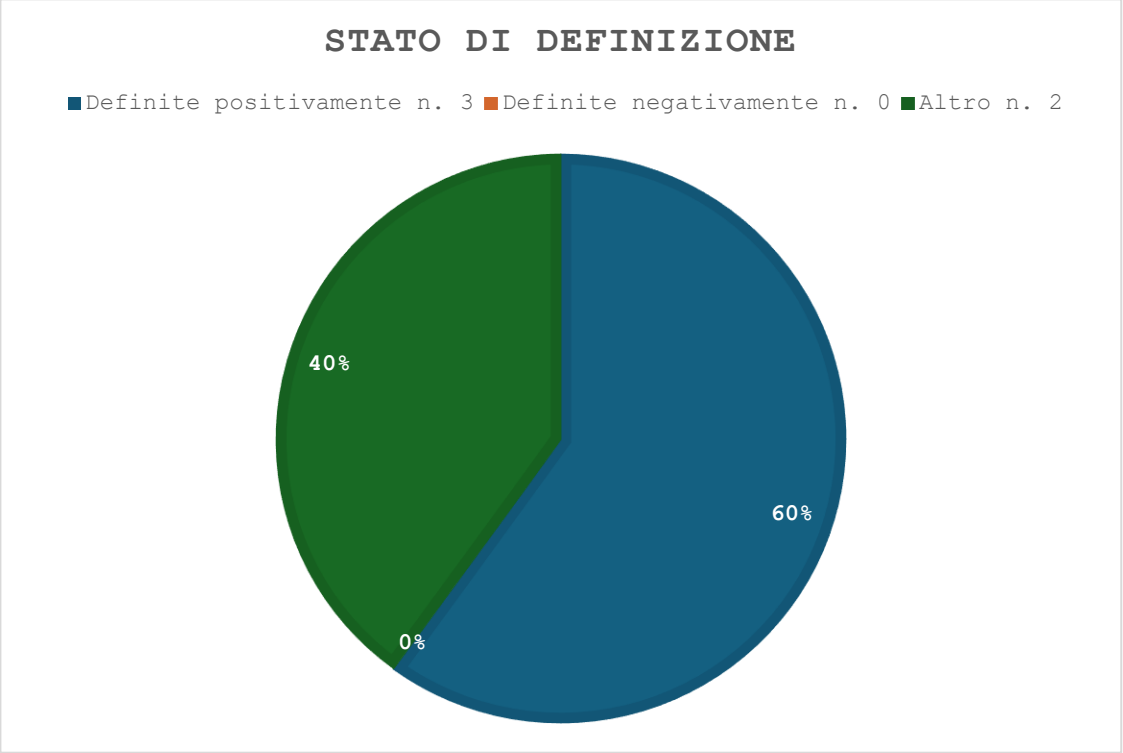

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

ANDAMENTO ATTIVITA' ANNI 2020 – 2025

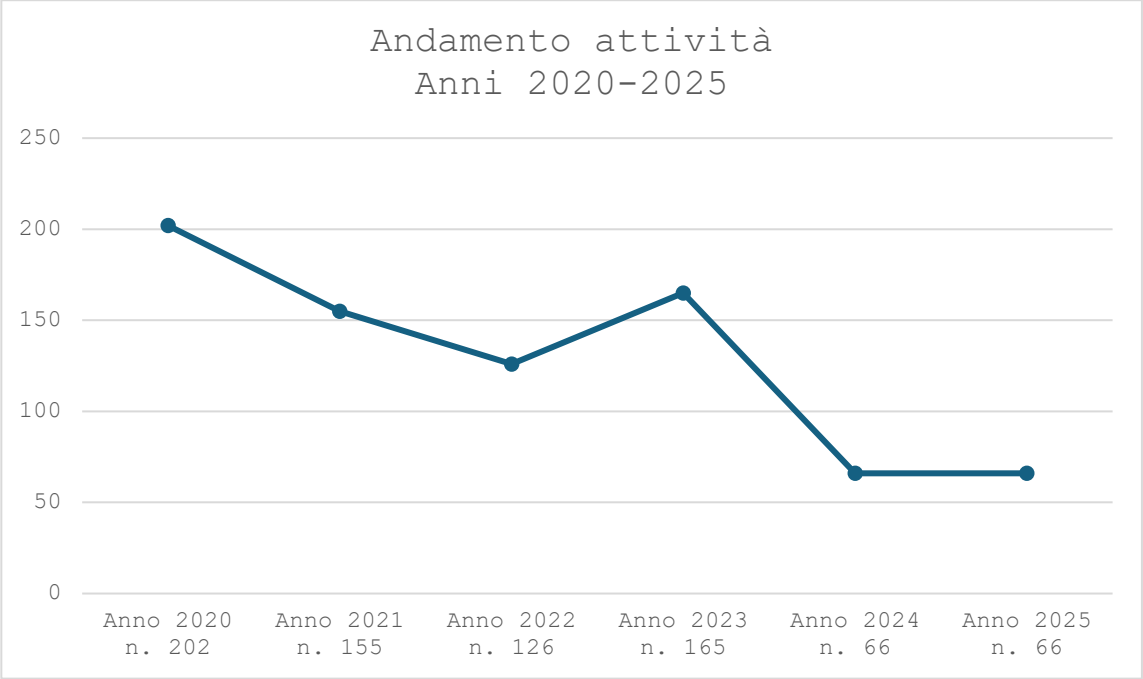

- NELL'ANNO 2024 I FASCICOLI ISTRUITI SONO N. 66 DAL 1 GENNAIO AL 30 LUGLIO DATA IN CUI IL DIFENSORE CIVICO TERMINA L'INCARICO.DAL 1 AGOSTO 2024 AL 15 LUGLIO 2025 PERIODO DI VACATIO DEL DIFENSORE CIVICO.
- NELL'ANNO 2025 SOLO DAL 16 LUGLIO AL 31 DICEMBRE SONO N.66 PERIODO DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

APPENDICE

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

4.1I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Abruzzo

Umberto Di Primio

Via M. Iacobucci, 4 – L'Aquila

Tel. 0862.644762 - Fax 0862.23194

e-mail: info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Basilicata

Rocco Salvatore Fuina

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza

Tel. 0971 274564 - 0971 447500

e-mail: difensorecivico@regione.basilicata.it

difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

Calabria

Ubaldo Comite

Via Cardinale Portanova – 89123 Reggio Calabria

Tel. 0965 880772

e-mail difensorecivico@consrc.it

difensorecivico@pec.consrc.it

Campania

Bruno De Maria

Centro Direzionale Isola F8 - 80143Napoli

Tel. 081 7783800

e-mail: protocollo.organismi@cr.campania.it

protocollo.organismi@pec.cr.campania.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Emilia-Romagna

Guido Giusti

Viale Aldo Moro n. 44 - Bologna

Telefono: 051 527.6382 Fax: 051 527.6383

e-mail: difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

Friuli Venezia Giulia

Arrigo De Pauli

Piazza Oberdan, 6 - Trieste

Tel. 040 3771111

e-mail: cr.difensore.civico@regione.fvg.it

consiglio@certregione.fvg.it

Lazio

Marino Fardelli

Via della Pisana, 1301 - Roma

Tel. 06 65932014 Fax 06 65932015

e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it

difensorecivico@cert.consreglazio.it

Liguria

Francesco Cozzi

Via delle Brigate Partigiane, 2 – Genova Tel.

0105484432

e-mail: difensore.civico@regione.liguria.it

difensore.civico@regione.liguria.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Lombardia

Gianalberico De Vecchi

Via Fabio Filzi, 22 - Milano

Tel. 02.67.48.24.65/67

e-mail: difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Marche

Giancarlo Giulianelli

Piazza Cavour 23 - Ancona

Tel. 071.2298483

e-mail: garantediritti@regione.marche.it

Molise

Maria Spadafora

Via XXIV Maggio, 130 - Campobasso Tel.

(+39) 0874 424772 - 71

e-mail: difensore.civico@consiglio.regione.molise.it

Piemonte

Paola Marta Angela Baldovino

Via San Francesco d'Assisi, 35 - Torino Tel. 011-5757 387

email: difensore.civico@cr.piemonte.it

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Sardegna

Marco Enrico

Via Roma, 25 – Cagliari Tel./

070673003

Numero verde 800060160

e-mail: difensorecivico@consregsardegna.it

difensorecivico@pec.crsardegna.it

Toscana

Lucia Annibali

Via de' Pucci 4 - Firenze

tel. 055 2387800 Fax 055 210230

e-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Umbria

Fabrizio Schettini

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia 2 06121 Perugia Tel.

075 5763215

e-mail: difensorecivico@alumbria.it

difensorecivico@pec.alumbria.it

Valle D'Aosta

Adele Squillaci

Via Festaz, 46 – 11100 Aosta Tel.

0165/526081-82

email: difensore.civico@consiglio.vda.it

difensore.civico@legalmail.it

http://www.consiglio.vda.it/app/difensorecivico

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Veneto

Mario Caramel

Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre (VE)

Tel. 041 2383411

email: garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it/

Provincia Autonoma di Bolzano

Veronika Meyer

Via Cavour 23 - Bolzano Tel.

0471 301155

e-mail: posta@difesacivica.bz.it

difesacivica@pec.prov-bz.org

Provincia Autonoma di Trento

Giacomo Bernardi

Via Gazzoletti, 2 Palazzo della Regione - Trento Tel.

0461 2130201 Fax: 0461 213206

e-mail: difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

4.2 COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI

Presidente

Marino Fardelli - Regione Lazio

Vice Presidente

Guido Giusti – Regione Emilia-Romagna

Paola Baldovino - Regione Piemonte

Via Pietro Cossa, 41 – Roma Tel. 06 36003673 e-mail:

difensore.civico@regione.lazio.it

info@difesacivicaitalia.it

4.3 AUTORITÀ GARANTI E ORGANISMI DI PARITÀ

Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Basilicata

Garante del rispetto e dell'attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Via Vincenzo Verrastro, 6 – Potenza Tel. 0971 447079

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it

www.garanteinfanziaeadolescenzaregionebasilicata.it

Co.Re.Com. Basilicata

Tratta le controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni. Via Vincenzo Verrastro, 6 – Potenza Tel. 0971 447063 – 7088

corecom@regione.basilicata.it

corecombasilicata@pec.consiglio.basilicata.it

Garante delle Persone con Disabilità

Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata tutela i diritti e promuove l'inclusione delle persone con disabilità.

Via Vincenzo Verrastro, 6 – Potenza Tel. 0971 - 447078
garante.disabilita@regione.basilicata.it

garante.disabilita@pec.consiglio.basilicata.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Garante delle Persone con Disabilità

Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata tutela i diritti e promuove l'inclusione delle persone con disabilità.

Via Vincenzo Verrastro, 6 – Potenza Tel. 0971 - 447078
garante.disabilita@regione.basilicata.it

garante.disabilita@pec.consiglio.basilicata.it

Garante detenuti, vittime di reato, salute e anziani

Garante delle vittime di reato è una figura istituita presso il Consiglio regionale della Basilicata con l'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi delle persone vittime di reati.

Via Vincenzo Verrastro, 6 – Potenza Tel. 0971 - 447084
garante.detenutivittimereatosaluteanziani@regione.basilicata.it

garante.detenutivittimereatosaluteanziani@pec.consiglio.basilicata.it

Garante della Natura

Garante della Natura della Regione Basilicata vigila sulla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale, promuovendo uno sviluppo sostenibile per le generazioni presenti e future.

Via Vincenzo Verrastro, 6 – Potenza Tel. 0971 - 447034
garante.natura@regione.basilicata.it

Garante del Contribuente della Basilicata

Verifica le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti e vigila sui diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Via dei Mille c/o Agenzia delle Entrate – Potenza Tel.

0971337152

e-mail: dr.basilicata.garante@agenziaentrate.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Garante degli Studenti dell'Università degli Studi della Basilicata

Riceve segnalazioni relative a disfunzioni e/o restrizioni dei diritti degli studenti univesitari Via

Nazario Sauro – Potenza

Tel. 0971 202185

e-mail: garantestudenti@unibas.it

Commissione Mista Conciliativa presso l'ASP (C.M.C.)

Opera con lo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino/utente nei propri diritti.

E' presieduta dal Difensore Civico Regionale. Responsabile Dirigente URP

Tel. 0973 48528

e-mail: urp.potenza@aspbasilicata.it

Commissione Regionale Pari Opportunità

Ha il compito di promuovere quanto enunciato nell'articolo 3 della Costituzione italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Tel. 0971 447130

e-mail: crpo@regione.basilicata.it

Consigliera Regionale di Parità

Svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro e intraprende ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.

Dipartimento Politiche del Lavoro, Sviluppo, Formazione e Ricerca

Via Verrastro, 8 – Potenza Tel. 0971 666113 – 9231

e-mail: consiglieraregionaleparita@regione.basilicata.it

http://consiglieradiparita.regione.basilicata.it/

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN

Commissione centrale per l'accesso ai documenti c/o la

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Richiesta di accesso agli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato- Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.130

Via della Mercede, 9 – 00187 Roma

e-mail: commissione.accesso@mailbox.governo.it

www.commissioneaccesso.it

Garante della Privacy

Assicura il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone connessi all'utilizzo delle informazioni personali.

Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma Tel. 06696771 e-

mail: urp@gpdp.it

urp@pec.gpdp.it

www.garanteprivacy.it

Mediatore Europeo

Tutela i cittadini dell'Unione contro gli atti di "maladministration" da parte di istituzioni e organismi dell'Unione Europea.

1 Avenue du President Robert Schuman CS 30403 – FR-67001 Strasbourg Cedex (FRA) Tel. +33 (0)388172313

www.ombudsman.europa.eu

Solvit

Servizio gratuito ideato per aiutare i cittadini e le imprese dell'Unione europea a trovare

soluzioni rapide ai problemi che incontrano nel mercato interno.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee Largo

Chigi 19 - 00187 ROMA

Tel.: +39 06 677 95 844

e-mail: solvit@palazzochigi.it

Camera dei Deputati ARRIVO 30 marzo 2026 Prot: 2026/0000554/TN